



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2018

XI-XII Legislatura

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2018

XI - XII Legislatura

PRESENTAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla quattordicesima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2018.

Parallelamente ad altre regioni italiane, a partire dal triennio 2003-2005 e successivamente con cadenza annuale, il Consiglio regionale si è posto l'obiettivo di monitorare e di dare conto della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

A tale fine il Regolamento interno del Consiglio affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare un documento che dia evidenza, da un lato, dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi e di loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, e dall'altro dei risultati ottenuti nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riferimento alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Rapporto 2018 prosegue sull'impostazione di fondo di quelli precedenti; pur in un'ottica di costante miglioramento, il mantenimento dell'impianto del documento consente una lettura delle linee di tendenza che si presentano nel corso del tempo, per evidenziare il loro andamento.

Come di consueto il Rapporto si apre con una nota di sintesi, che riporta i dati più rilevanti, messi a confronto con quelli dell'anno precedente.

Il Rapporto vuole rappresentare un contributo di conoscenza e divulgazione delle attività del Consiglio, rivolto ai consiglieri regionali, a quanti operano nelle sedi istituzionali e alla cittadinanza. Esso rappresenta infatti non solo un momento di riflessione su come si è operato, sulle criticità che si sono manifestate e sui miglioramenti da porre in essere per il futuro, ma anche un'importante occasione di confronto con la collettività, nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.

Il 2018 ha rappresentato un anno di passaggio di legislatura e tale circostanza ha influito in modo significativo sull'attività consiliare, determinando una flessione sia dell'attività legislativa che di quella di controllo, nelle forme del sindacato ispettivo e del controllo e valutazione delle leggi. Risulta invece in aumento l'attività di indirizzo, confermando il trend di crescita dell'XI legislatura.

Per quanto riguarda le risposte dell'Esecutivo, a fronte di un miglioramento, nell'XI legislatura, della percentuale di evasione agli atti di sindacato ispettivo, rimane molto basso il tasso di riscontro agli atti di indirizzo. Situazioni di ritardo sono riscontrabili anche nella presentazione delle informative previste dalle clausole valutative.

A tale ultimo proposito, quale Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, mi preme sottolineare la rilevanza e la centralità del tema della valutazione degli effetti prodotti dalle leggi regionali, quale aspetto caratterizzante non solo l'attività del Consiglio, ma dell'intera azione regionale, anche sotto il profilo della valutazione della qualità della legislazione.

I dati relativi alla produzione legislativa e al saldo delle leggi attualmente vigenti pongono all'attenzione il tema della semplificazione legislativa, della riduzione del numero delle leggi e della *better regulation*, tematiche considerate cruciali e già ampiamente sviluppate a livello europeo.

Ringrazio i colleghi del Comitato e gli uffici del Consiglio regionale, per l'impegno profuso e il proficuo lavoro svolto per la stesura e la pubblicazione di questo documento, che mi auguro possa offrire un'occasione di dibattito che si ponga in un'ottica di costante miglioramento del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Franco Iacop*

Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Franco Iacop (PD - opposizione)

Vicepresidente: Stefano Turchet (LEGA SALVINI - maggioranza)

Vicepresidente: Simona Liguori (CITTADINI - opposizione)

Segretario: Alessandro Basso (Fdl/AN - maggioranza)

Antonio Calligaris (LEGA SALVINI - maggioranza)

Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione)

Mauro Di Bert (PROGETTO FVG - maggioranza)

Massimo Moretuzzo (PATTO AUTONOMIA - opposizione)

Giuseppe Nicoli (FI - maggioranza)

Sommario

NOTA DI SINTESI	3
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2018	9
1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	9
1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2018	14
1.2.1 - ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE	14
1.2.2 - CONTENUTI E L'ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE.....	17
1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE	71
1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO.....	71
1.3.2 - POLITICHE IN MATERIA DI SALUTE E SERVIZI SOCIALI	72
1.3.3 - POLITICHE IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	76
1.3.4 - POLITICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI.....	78
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2018	82
1.4.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI	82
1.4.2 - DISTRIBUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	84
1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE.....	86
1.4.4 - COMMISSIONI REFERENTI.....	88
1.4.5 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO	89
1.4.6 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA.....	92
1.4.7 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA	94
1.4.8 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI.....	95
1.4.9 - ISTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGIALI	96
1.4.10 - ENTRATA IN VIGORE	96
1.4.11 - ABROGAZIONI.....	97
1.4.12 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA	98
1.4.13 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	99
1.4.14 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO	100
1.4.15 - TECNICA REDAZIONALE	101
1.4.16 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE	102
1.4.17 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO	105
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2018.....	108
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	108
2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE	109
2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO	111
2.4 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2018.....	112
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE	115
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO	117
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO	117
4.2 - INDIRIZZO POLITICO	121
5 - PETIZIONI	124
6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	126
6.1 - COMMISSIONI.....	126
6.2 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE	128
6.3 - ASSEMBLEA	129

6.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI	130
7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	132
8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE	136
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2018	139
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE.....	139
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	143
9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	143
9.2 - ASPETTI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE IMPUGNAZIONI DELL'ANNO 2018	150
9.3 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2018	152
9.4 - ASPETTI QUANTITATIVI SULLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.....	163
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2018.....	164
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2018.....	174
TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	179

NOTA DI SINTESI

Il Rapporto sulla legislazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2018 monitora non solo l'attività legislativa ma anche le principali attività istituzionali svolte dal Consiglio regionale. Il 2018 ha rappresentato l'anno di passaggio tra l'XI legislatura (13 maggio 2013 – 21 maggio 2018) e la XII legislatura e tale circostanza ha influito, in termini significativi, su molti aspetti dell'attività consiliare.

Di seguito viene riportata una sintesi dei dati risultanti dai vari ambiti di indagine presi in esame.

Per quanto attiene l'attività legislativa per ogni legge è presente una scheda che ne riassume i contenuti essenziali e i dati del relativo iter. Una parte del Rapporto è dedicata alle politiche regionali nei principali settori di intervento.

La produzione legislativa

Diminuisce la produzione legislativa, che passa dalle 48 leggi approvate nel 2017 alle 31 del 2018.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2018, le 31 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per Regione, pari a 36 provvedimenti.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, **registra nel 2018 un incremento di 18 leggi**. Si conferma il trend di crescita della produzione legislativa già visto negli anni 2013, 2014, 2015 e 2017, con un incremento rispettivamente di 17, 21, 22 e 29 leggi (quest'ultimo è il valore più elevato dell'XI legislatura); solo il 2016 è stato caratterizzato da un saldo negativo di 5 leggi (Paragrafo 1.4.11).

Con riferimento alle dimensioni fisiche delle leggi approvate, diminuiscono rispetto al 2017 il numero di articoli, da 838 a 467 (con un decremento del 45%), **il numero di commi**, da 3.859 a 2.740 (con un decremento del 29%) **e il numero di caratteri**, da 1.721.247 a 1.253.668 (con un decremento del 27%) (Paragrafo 1.4.1).

L'iniziativa legislativa consiliare segna un calo: dalle 19 leggi approvate nel 2017 si passa a 10 leggi nel 2018; anche il valore percentuale, pari al 32% del totale, è inferiore a quello registrato nel 2017 (39,6%).

Continuano a essere maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 65% del totale. L'iniziativa mista (cioè le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giunta) si attesta sul 3%, mentre l'iniziativa popolare risulta assente.

Il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale risulta essere quello più interessato dalla produzione legislativa. In particolare, la produzione legislativa di iniziativa del Consiglio regionale è distribuita tra i macrosettori dell'Ordinamento istituzionale, del Territorio ambiente e infrastrutture e dei Servizi alle persone e alla

comunità, con una netta prevalenza del primo ambito rispetto agli altri. La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore nei settori dell'Ordinamento istituzionale e della Finanza regionale, ma è presente anche negli altri settori (Paragrafo 1.4.3).

Il 64% delle leggi è stato approvato entro 30 giorni dall'assegnazione alla Commissione competente (la maggior parte deriva da progetti di legge presentati dalla Giunta regionale).

La gran parte dei progetti di legge è stata approvata in non più di 2 sedute sia in Commissione sia in Assemblea, anche se in questa sede l'esame si è svolto prevalentemente in una sola seduta (Paragrafo 1.4.5).

Con riferimento alla funzione emendativa, quasi **l'80% degli emendamenti ai progetti di legge è stato proposto in Assemblea** (Paragrafo 1.4.6).

La Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate di **accoglimento delle proposte emendative** (100% in Commissione e 96,8% in Assemblea) mentre la Maggioranza consiliare, tanto in Commissione quanto in Assemblea, ottiene l'approvazione di circa il 60% degli emendamenti presentati. Per l'Opposizione l'approvazione riguarda quasi il 17% in Commissione e quasi il 10% in Assemblea.

La gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza (81%), mentre sono state approvate all'unanimità 6 leggi su 31, pari al 19% del totale. (Paragrafo 1.4.7).

Con riferimento alla **qualità della produzione legislativa**, misurata secondo i parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa) aumenta il numero delle leggi collocate in fascia alta e molto alta (con indice di qualità da 65 a 100) che passano dal 32% del 2017 al 38%; il 50% delle leggi si colloca in fascia media (con indice di qualità da 45 a 55) (Paragrafo 1.4.16).

Nel 2018 è stata prevista l'istituzione di 12 nuovi **organismi collegiali** (Paragrafo 1.4.9).

L'iniziativa legislativa

Diminuisce il numero dei progetti di legge presentati e, per quanto riguarda il soggetto titolare dell'iniziativa, si assiste a una significativa inversione di tendenza rispetto al 2017 con una netta prevalenza dell'iniziativa consiliare pari al 60% del totale (nel 2017 l'iniziativa consiliare e quella giuntale erano state quasi pari, rispettivamente 51% e 49%) (Paragrafo 2.1).

L'iniziativa popolare è assente anche nel 2018.

Tra i progetti di legge presentati di iniziativa consiliare sono nettamente prevalenti quelli della maggioranza.

Il 55% dei progetti di legge presentati nel 2018 è stato approvato entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato in

Commissione, nemmeno con l'illustrazione, sono il 32% del totale e sono ascrivibili per la maggior parte all'opposizione (53%). (Paragrafo 2.4).

I regolamenti dell'esecutivo

I regolamenti approvati sono stati 82, in significativa flessione rispetto al 2017 (Paragrafo 3).

La maggior parte dei regolamenti interessano il macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive.

Degli 82 regolamenti del 2018, 49 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

Si conferma la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, che pesa per il 73%, rispetto al 27% delle leggi.

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

Diminuisce il numero di atti di sindacato ispettivo presentati: dai 571 del 2017 si passa a 260 (Paragrafo 4).

La distribuzione tra le diverse tipologie presenta alcune differenze con le risultanze del 2017: è aumentata la percentuale delle interpellanze e quella delle interrogazioni a risposta immediata, è rimasta sostanzialmente uguale quella delle interrogazioni a risposta scritta, mentre è diminuita la percentuale delle interrogazioni a risposta orale.

Lo strumento più utilizzato continua, comunque, a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per l'84% sul complesso degli atti presentati, seppure con una flessione rispetto al 2017 (92%).

Rispetto alle interpellanze e interrogazioni presentate dall'inizio dell'XI legislatura fino al termine della legislatura stessa, **il tasso di evasione complessivo al 21 maggio 2018 è stato del 54%. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 95%**. Interpellanze, interrogazioni a risposta scritta e interrogazioni a risposta orale registrano tassi di evasione simili, con valori rispettivamente del 37%, 39% e 37%; percentuali sostanzialmente identiche a quelle riportate per il 2017.

Rispetto alle interpellanze e interrogazioni presentate nel 2018 dall'inizio dell'XII legislatura, **il tasso di evasione complessivo al 28 febbraio 2019 è stato del 50%. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 91%**.

L'attività di indirizzo politico risulta in aumento con 271 atti presentati, rispetto ai 216 del 2017, riprendendo il trend di crescita degli anni dell'XI legislatura: 280 atti presentati nel 2016, 259 nel 2015, 203 nel 2014 e 127 nel 2013.

Anche nel 2018 mozioni e ordini del giorno su progetti di legge continuano a essere le tipologie di atti di indirizzo maggiormente utilizzate, anche se con valori diversi rispetto

all'anno precedente: nello specifico nel 2018 diminuiscono le mozioni (46 contro le 76 del 2017) e aumentano gli ordini del giorno sui progetti di legge (219 contro i 134 del 2017).

Rimane pressochè costante rispetto al 2017 il numero dei voti alle Camere e al Governo (5 rispetto a 6 del 2017).

Le petizioni

Nel corso del 2018 sono state presentate 6 nuove petizioni, in materia di tutela ambientale e beni ambientali, di sanità, e di enti locali e di lingue locali o minoritarie, ed una sola è stata esaminata (Paragrafo 5).

Nel corso dell'XI legislatura (13/05/2013 – 21/05/2018), sono state presentate 35 petizioni, di cui 9 hanno concluso l'iter, 7 hanno iniziato l'esame in Commissione con l'audizione dei firmatari e 19 risultano giacenti ed ora decadute per fine legislatura. Delle 9 petizioni giunte a fine iter, una sola è stata respinta e per 2 petizioni l'iter si è concluso in Commissione con l'adozione di apposita risoluzione. Le rimanenti 6 petizioni sono state esaminate dall'Assemblea consiliare.

Le materie maggiormente coinvolte da tutte le petizioni presentate nell'XI legislatura risultano la tutela della salute, la viabilità e la tutela dell'ambiente.

Nella XII legislatura (dal 22/05/2018 al 31/12/2018) sono state presentate 5 petizioni di cui 1 ha concluso l'iter e le rimanenti risultano giacenti.

L'attività istituzionale

Diminuisce **l'attività dell'Assemblea**, sia in termini di sedute (65, contro le 73 del 2017), che di ore di lavoro (206, contro le 235 del 2017) (Paragrafo 6.3).

Rispetto **all'attività delle Commissioni**, nel 2018 sono diminuiti il numero delle sedute (160 contro le 200 del 2017) e le ore di attività (257 contro le 343 del 2017). Sono diminuiti in modo sensibile, in particolare, il numero complessivo dei soggetti auditi (272 rispetto ai 405 del 2017) e il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (33 rispetto ai 66 del 2017). E' altresì diminuito, pur se in modo meno incisivo, il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (39 rispetto ai 44 del 2017). E' invece leggermente aumentato il numero dei pareri su atti della Giunta (32 contro i 29 del 2017) (Paragrafo 6.1).

Riguardo agli altri organi del Consiglio, nel 2018 rimangono sostanzialmente costanti le sedute della Conferenza dei Capigruppo (32 contro le 31 del 2017) e della Giunta per le nomine (8 rispetto alle 7 del 2017); diminuiscono le sedute dell'Ufficio di Presidenza (24 sedute contro le 31 del 2017) e quelle della Giunta per il regolamento (1 seduta contro le 3 del 2017); aumentano invece le sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (2 sedute contro 1 nel 2017) e quelle della Giunta delle elezioni (7 sedute contro le 2 del 2017). (Paragrafo 6.4).

Nel 2018 si registra una riduzione del numero di **sedute del Comitato per la**

legislazione, il controllo e la valutazione (7 rispetto alle 11 del 2017) (Paragrafo 6.2).

Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Nel 2018 non sono state approvate nuove clausole valutative (a fronte delle 8 nuove clausole inserite nel 2017) e, delle clausole vigenti, due sono state modificate.

Nel corso dell'anno è pervenuta una relazione informativa prevista da clausola valutativa (rispetto alle 4 del 2017), esaminata nel 2019. Negli ultimi mesi dell'XI legislatura il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha inoltre esaminato una relazione pervenuta a fine 2017.

Ad inizio della XII legislatura è stata presentata una proposta di missione valutativa relativa alla *"Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore"*.

Sono state modificate le procedure relative al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali, previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale

Il Consiglio regionale è direttamente coinvolto nel processo di formazione del diritto e delle politiche dell'UE, c.d. "fase ascendente", quale diretto destinatario del potere di esame della sussidiarietà degli atti normativi dell'UE, ai sensi del Protocollo II° allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Nella prima metà del 2018 il Consiglio regionale, dovendo dare indicazioni alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, per la formazione della posizione comune sul programma di lavoro della Commissione europea 2018, ha approvato all'unanimità con procedura prevista agli artt. 169 ter e 170, comma 3 del regolamento interno consiliare, la risoluzione n. 1/2018 della V Commissione permanente sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2017) 650 final del 24.10.2017 "Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 – Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica".

Il Consiglio regionale svolge, come si è detto, ai sensi del protocollo II° allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e della legge 234/2012, il controllo di sussidiarietà sugli atti legislativi dell'Unione europea e partecipa in questa occasione al dialogo politico con le istituzioni europee e nazionali.

In attuazione di tali previsioni normative, la IV Commissione consiliare ha adottato, il 16 ottobre 2018, la risoluzione n. 1 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti - COM (2018) 277 final del 17 maggio 2018.

Infine, la legge regionale 10/2004, agli artt. 3 e 4 prevede l'emanazione annuale da parte della Regione Friuli Venezia Giulia della legge europea regionale, con cui dare immediata attuazione alle direttive europee. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che l'attuazione della normativa europea da parte della Regione, quando necessario, avviene per il tramite di singoli provvedimenti legislativi, generalmente nel corso della prima seduta legislativa utile del Consiglio regionale; questa prassi consente di rendere immediatamente vigente l'obbligo europeo, senza attendere i tempi richiesti dalla legge europea regionale, che per l'appunto ha cadenza annuale.

La Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti dell'Unione europea per l'anno 2018, riporta che le Direzioni centrali regionali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo. Pertanto non si è proceduto per l'anno 2018 alla redazione della legge regionale europea.

La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

Nel corso del 2018, su 31 leggi approvate, ne sono state impugnate 3: la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 "Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità"; la legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale"; la legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 "Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali".

Rispetto alla situazione media del contenzioso Stato-Regioni nel 2018, il Friuli Venezia Giulia **ha visto impugnato il 10% delle leggi approvate**, in linea con la media di impugnazioni di tutte le leggi regionali (10%).

Nel corso del 2018 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 6 leggi regionali.

1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2018

1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12.2018 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59
1991	66

Anno	N. leggi
1992	42
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26
2017	48
2018	31

Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2018

Leggi approvate	2501
Leggi abrogate	1288
Leggi vigenti	1213

Media annua leggi approvate	45,89
------------------------------------	-------

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2018 sono state approvate 2501 leggi, con una media di 45,89 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1288 leggi. Le 1213 leggi vigenti rappresentano il 48,50% delle leggi finora approvate.

Anno 2018 – La produzione legislativa delle Regioni/PA


Regione	Leggi approvate
Abruzzo	44
Basilicata	55
PA Bolzano	22
Calabria	54
Campania	61
Emilia-Romagna	26
Friuli Venezia Giulia	31
Lazio	14
Liguria	32
Lombardia	29
Marche	52
Molise	15
Piemonte	31
Puglia	68
Sardegna	49
Sicilia	28
Toscana	76
Trentino-Alto Adige	7
PA Trento	16
Umbria	14
Valle d'Aosta	13
Veneto	49
Totale	786
Media per Regione	36

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/5/1964 - 14/6/1968)	128	32,00	109	19	14,84
II (15/6/1968 - 6/7/1973)	294	58,80	264	30	10,20
III (7/7/1973 - 16/7/1978)	343	68,60	246	97	28,28
IV (17/7/1978 - 25/6/1983)	425	85,00	264	161	37,88
V (26/6/1983 - 25/6/1988)	299	59,80	169	130	43,48
VI (26/6/1988 - 5/6/1993)	269	53,80	127	142	52,79
VII (6/6/1993 - 13/6/1998)	172	34,40	48	124	72,09
VIII (14/6/1998 - 8/6/2003)	134	26,80	31	103	76,87
IX (1/7/2003 - 5/5/2008)	138	28,55	18	120	86,96
X (6/5/2008 - 30/04/2013)	112	22,40	9	103	91,96
XI (13/05/2013 - 30/04/2018)	171	34,20	3	168	98,25
Totale	2501	45,89	1288	1213	48,50

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura. Il dato più consistente come detto si registra nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

L'XI legislatura ha visto l'approvazione di 171 leggi con una media annua di 34 leggi approvate.

Nel 2018 sono state approvate complessivamente 31 leggi, di cui 15 leggi nell'XI legislatura e 16 leggi nella XII legislatura.

1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2018

1.2.1 - Elenco delle leggi approvate

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 6

Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari.

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7

Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti.

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

Legge regionale 15 marzo 2018, n. 9

Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.

Legge regionale 21 marzo 2018, n. 11

Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Legge regionale 26 giugno 2018, n. 16

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.

Legge regionale 28 giugno 2018, n. 17

Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali.

Legge regionale 27 luglio 2018, n. 18

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017.

Legge regionale 31 luglio 2018, n. 19

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 22

Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 24

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 25

Disposizioni finanziarie intersettoriali.

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29

Legge di stabilità 2019.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30

Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1 "Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

(Approvata nella seduta del 19/12/2017)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	208
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	249
Giorni iter effettivo	243
Relatori di maggioranza	Zilli
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge definisce i requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine a uso natatorio, al fine di contribuire alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine.

Il provvedimento si colloca nell'ambito della disciplina dettata dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, con cui il Ministero della salute e le Regioni, nel quadro delle rispettive competenze, hanno definito una regolamentazione di cornice inerente gli aspetti igienico-sanitari connessi alla costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine a uso natatorio.

Oggetto della nuova legge sono le piscine pubbliche o private aperte al pubblico, le piscine private o pubbliche a uso collettivo (ovvero quelle inserite ad esempio in strutture ricettive o afferenti a istituti scolastici, palestre, centri benessere, circoli), gli impianti finalizzati al gioco acquatico, le piscine collocate in edifici o complessi condominiali, purché composti da più di otto unità abitative.

Sono escluse dall'applicazione della legge le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, in quanto regolamentate da altra normativa specifica.

La legge individua e definisce gli elementi funzionali del complesso natatorio, le aree e dotazioni per la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso e le caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento delle vasche.

Viene disciplinato il sistema di controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso natatorio, distinguendo controlli interni e controlli esterni: i primi, da eseguirsi a cura del responsabile della piscina, individuato nel titolare dell'impianto o in altro soggetto dello stesso designato; i secondi, di competenza dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

La legge disciplina altresì la presenza dell'assistente ai bagnanti, abilitato alle operazioni di salvamento e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente e individua la figura dell'addetto agli impianti tecnologici, incaricato di garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Si prescrive che ogni piscina disciplinata dalla legge debba dotarsi di un regolamento interno, da esporre in maniera ben visibile e da rendere fruibile a tutti gli utenti e bagnanti, nel quale disciplinare le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalare la presenza dell'assistente ai bagnanti.

È previsto uno specifico impegno della Regione per la promozione e diffusione della cultura del salvamento tra gli utenti, il personale delle piscine e i titolari degli impianti, da realizzare in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le associazioni ed enti operanti nel settore, anche attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione.

Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno definiti gli aspetti attuativi e di dettaglio della nuova disciplina.

La legge si applica alle piscine di nuova realizzazione. Le piscine già in esercizio dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2 "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo"
(Approvata nella seduta del 23/01/2018)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Agricoltura e foresta

Iter legislativo

Progetto di legge n.	244, 168-02
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	42
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Bagatin, Gratton
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il Consiglio regionale, nella seduta del 23 gennaio 2018, ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 244 sull'uso di prodotti biologici e tradizionali nelle mense pubbliche e sull'agricoltura sociale, abbinato allo stralcio n. 168-02 dedicato anch'esso all'agricoltura sociale.

Il capo I modifica la legge regionale 15/2000 sulla promozione dell'uso di determinati prodotti nelle mense pubbliche ridefinendone i presupposti. I benefici sono ora destinati ai soli gestori delle mense di scuole e di asili (sia pubblici, sia privati), mentre i contributi sono riconosciuti per l'acquisto di prodotti biologici e tradizionali e non più per gli interventi di formazione ed educazione alimentare i quali, ora, rientrano nella competenza dell'Agenzia per lo sviluppo rurale (ERSA).

Il capo II contiene disposizioni che danno attuazione alla disciplina nazionale in materia di agricoltura sociale dedicata a quelle attività dell'imprenditore agricolo che si prefiggono anche delle finalità sociali. Tra queste, ad esempio, vi è l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati (legge n. 141/2015). La legge prevede l'istituzione dell'elenco degli operatori dell'agricoltura sociale (che sarà

tenuto dal ERSA), introduce sostegni e incentivi e istituisce, inoltre, l'Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale con funzioni di monitoraggio, studio, ricerca, formazione e promozione sul territorio dell'agricoltura sociale.

La legge, infine, contiene disposizioni relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo introdotto dalla legge regionale 80/1982.

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 “Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità”
(Approvata nella seduta del 24/01/2018)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Multimateria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	237
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	70
Giorni iter effettivo	62
Relatori di maggioranza	Boem, Lauri
Relatori di opposizione	Colautti, Sergio
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 3/2018 è caratterizzata da un contenuto multidisciplinare che incide in materia di difesa del suolo, utilizzazione delle acque, attività estrattive, amianto, rifiuti, energia, infrastrutture e contiene altresì alcune disposizioni contabili. Nello specifico le modifiche alla legge regionale 11/2015, in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque, riguardano la precisazione di alcune definizioni, l'introduzione di nuovi Catasti regionali nonché una semplificazione in ordine alla relativa procedura di aggiornamento. Ulteriori modifiche attengono al rilascio del parere idraulico, al trasferimento ai Comuni di competenze regionali per le opere di difesa da frane, all'aggiornamento del Piano di tutela delle acque, all'implementazione dei provvedimenti attuativi della legge regionale 11/2015 e delle funzioni dei Consorzi di bonifica. Sono introdotte delle precisazioni in tema di sistemazione dei dissesti franosi e le misure da adottare nel caso in cui si configuri una situazione di deficit idrico. E' sottoposto alla disciplina delle acque ad uso domestico anche l'impiego da parte di uffici o modeste attività produttive e commerciali, sono introdotte alcune modifiche alla disciplina delle concessioni, al tema delle sanzioni e dei canoni demaniali sui corsi d'acqua, nonché viene rivisto il regime transitorio per gli interventi di manutenzione degli alvei.

Per quanto attiene le modifiche alla legge regionale 12/2016, in materia di attività estrattive, riguardano l'implementazione dei provvedimenti di attuazione della legge medesima, l'integrazione degli elementi che compongono il PRAE, la percentuale di materiale scavato rispetto al volume autorizzato che deve essere raggiunta per chiedere l'ampliamento della cava. Viene consentita la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione all'attività estrattiva prima del collaudo. Ulteriori modifiche attengono precisazioni tecniche e procedurali in tema di sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva, di attività di ricerca, di autorizzazioni, di garanzie fideiussorie, di varianti, collaudi ed oneri. Si disciplina il procedimento da attivare per il recupero delle aree interessate da attività estrattive cessate da parte dei soggetti già autorizzati e la norma consente altresì a soggetti diversi da quelli che hanno cessato l'attività estrattiva di essere autorizzati, a determinate condizioni, a completare l'esecuzione dell'attività.

In materia di rifiuti ed economia circolare sono introdotte delle modifiche alla legge regionale 34/2017, così da semplificare l'applicazione in concreto delle previsioni normative. In materia di energia si prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione del canale contributivo per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto e si modifica il termine entro il quale i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono dotarsi delle colonnine di ricarica a uso pubblico per l'alimentazione delle auto elettriche. Viene introdotta una disposizione sugli attestati di prestazione energetica degli edifici e, in materia di impianti di distribuzione carburanti, si prevede un termine di due anni per la presentazione dei programmi di adeguamento o chiusura di quelli incompatibili o inidonei. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue vengono definiti gli interventi soggetti ad autorizzazione provvisoria di cui si disciplinano requisiti e contenuti.

Una specifica previsione è dedicata al recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni da realizzare attraverso un concorso di idee per la predisposizione di un documento di valutazione della fattibilità di possibili azioni di mitigazione dell'ambito. In materia di infrastrutture una specifica disposizione riguarda le procedure autorizzative per gli interventi di dragaggio manutentivi finalizzati al ripristino della sicurezza della navigazione e, in materia di contabilità, sono introdotte delle variazioni per il trasporto di bramme su ferrovia.

Concludono il disegno di legge le norme dedicate al regime transitorio per l'autorizzazione in sanatoria dell'attingimento di acque superficiali con dispositivi fissi, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 “Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti”
(Approvata nella seduta del 01/02/2018)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	246
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	15
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Paviotti
Relatori di opposizione	Marin
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge detta le prime disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge 182/2017, per garantire la continuità dei servizi nel territorio comunale e la piena realizzazione del processo di aggregazione. Una serie di disposizioni interessano l'adeguamento della normativa vigente nel Comune di Sappada alla legislazione e all'ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare, le disposizioni prescrivono l'adeguamento dello statuto del Comune di Sappada e dei suoi regolamenti all'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia e la sua collocazione nel contesto del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano di riferimento; disciplinano l'inserimento di Sappada nel sistema locale del Friuli Venezia Giulia con la sua collocazione nell'ambito territoriale della Carnia; in materia elettorale stabiliscono l'aggregazione nella circoscrizione di Tolmezzo; prevedono alcune deroghe temporali in materia di finanza locale e assicurano al Comune, che conta 1.317 abitanti e una superficie di 61 kmq, le risorse necessarie per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi (532.833 euro, distinti in 292.067 come quota ordinaria e in 240.765 come quota di perequazione); sono state inoltre quantificate le

quote ordinaria e di perequazione del fondo ordinario anche per il 2019 e il 2020. Viene stabilita un'opportuna gradualità, che si estende a tutto il 2018, per l'inserimento del Comune nella disciplina dell'ordinamento della polizia locale del Friuli Venezia Giulia e per fruire degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana.

Alcuni articoli introducono norme transitorie in alcune discipline di settore: personale del Comune e comparto unico, Comprensori montani e zone omogenee, ambiti territoriali per l'assistenza sanitaria (il Comune viene inserito nell'Azienda 3). Alla UTI della Carnia, dove viene aggregata Sappada, vengono messi a disposizione 85.000 euro come risorse aggiuntive per l'assistenza sociale. Altre materie toccate riguardano il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti urbani, l'attività venatoria, la raccolta di funghi e tartufi, la pesca sportiva, gli agriturismi e le fattorie didattiche, le risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia, la tutela della minoranza linguistica tedesca, la funzione pubblica, il governo del territorio e l'edilizia; viene assegnato un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione di attività culturali.

Altre norme riguardano: un regime transitorio per la disciplina delle attività nel settore turistico e dell'industria alberghiera; il chiarimento che, in campo edilizio, i procedimenti in corso continuano a essere definiti dalla disciplina vigente nella Regione Veneto; l'individuazione delle strade e di eventuali altri immobili a esse connessi, acquisite nel patrimonio del Friuli Venezia Giulia con la loro classificazione; l'osservanza delle disposizioni sismiche e dei cementi armati vigenti in Friuli Venezia Giulia alle quali Sappada dovrà uniformarsi; nella classificazione del territorio montano rispetto alle zone omogenee di svantaggio, il comune di Sappada è inserito in fascia C.

Una disposizione estranea alle problematiche inerenti l'aggregazione di Sappada, in materia di elettorato passivo, adegua la legge regionale 28/2007 alla modifica dello Statuto del Friuli Venezia Giulia operata con la legge costituzionale 1/2016: si prevede come requisito per l'eleggibilità in Consiglio regionale la maggiore età, anziché il venticinquesimo anno. Un'altra norma in materia elettorale prevede la possibilità che il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali si svolga contestualmente alle elezioni regionali.

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale”
(Approvata nella seduta del 01/02/2018)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Ordinamento della comunicazione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	245
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	10
Relatori di maggioranza	Codega
Relatori di opposizione	Frattolin
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale promuove e rafforza il diritto sociale all'informazione e il pluralismo informativo, garantendo la presenza attiva e qualificata di una molteplicità di operatori dell'editoria e dell'informazione, favorendo e incentivando l'ampia e completa conoscenza della realtà regionale e locale, nei suoi più diversi aspetti, politici, economici, sociali e culturali.

Valorizza altresì la professione giornalistica negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni locali e nell'ambito dello stesso sistema informativo regionale, in particolare favorendo le assunzioni di personale con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale, nonché la regolarizzazione contrattuale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro presenti in tali settori.

Due gli strumenti di intervento:

- contributi in conto capitale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive;
- incentivi per favorire le assunzioni e le stabilizzazioni di personale giornalistico nell'ambito del medesimo sistema informativo regionale.

Introduce infine una specifica norma con la quale si dispone che le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione siano attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione Cronache" (ARC) e dall'Ufficio che cura la comunicazione e i rapporti con il pubblico.

Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 6 “Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari”

(Approvata nella seduta del 14/02/2018)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Personale e
amministrazione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	223-06, 223-05
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	162
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Paviotti
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 6/2018, composta da un solo articolo, integra la disciplina dell'utilizzo dell'avanzo di gestione dei contributi annuali per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari di cui all'articolo 12 della legge regionale 52/1980, per evitare un'eccessiva immobilizzazione di risorse finanziarie, pur nel rispetto della necessità dei gruppi di una programmazione delle spese. In particolare, il provvedimento prevede l'obbligo per i gruppi di versare nel bilancio del Consiglio regionale gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi ricevuti per le spese di funzionamento, quali accertati dal controllo della Corte dei conti, nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per le spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo. Il versamento deve essere effettuato entro il termine fissato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il mancato versamento nei termini comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La nuova disciplina, che avrà effetto a decorrere dalla XII legislatura, non trova applicazione in due casi; innanzitutto se il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell'anno di riferimento è superiore al cinquanta per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo; inoltre non si applica nei confronti di quei gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto.

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7 "Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti"
(Approvata nella seduta del 14/02/2018)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Servizi sociali e assistenza

Iter legislativo

Progetto di legge n.	247
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Cremaschi
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge afferma il riconoscimento di bambini, bambine e adolescenti come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e propone misure per perseguire il loro benessere e pieno sviluppo, come condizione ritenuta necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Per il conseguimento di tali finalità, la legge prevede l'adozione del Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti, di durata triennale, da approvarsi dalla Giunta regionale, finalizzato a realizzare l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile. Al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, è poi prevista l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, dell'Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni, con compiti di analisi, indagini e ricerca sull'infanzia e l'adolescenza, nonché di proposta per la predisposizione del Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”
(Approvata nella seduta del 15/02/2018)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Viabilità

Iter legislativo

Progetto di legge n.	248
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Da Giau, Lauri
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 8/2018 si pone quale intervento normativo organico volto a definire le azioni e gli interventi necessari per garantire una nuova mobilità ciclistica urbana ed extra urbana sicura e diffusa sul territorio regionale. Vengono proposti degli interventi volti ad incrementare l'uso della bicicletta, sia per finalità turistiche che per gli spostamenti dei pendolari, casa – scuola e casa – lavoro, con la duplice valenza di stimolare stili di vita più salutari e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il conseguimento di questi obiettivi si realizza attraverso azioni di sensibilizzazione, interventi infrastrutturali, anche di riordino e riqualificazione dell'esistente.

La legge prevede un sistema articolato di reti ciclabili che si struttura nel Sistema della ciclabilità diffusa (SICID), costituito dall'insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali urbani ed extra urbani, nella Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), costituita dagli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale che collegano i centri di maggiore interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico, nella Rete ciclabile delle UTI, costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra Comuni diversi appartenenti al territorio di competenza delle UTI o di tratti di collegamento tra UTI confinanti e nella Rete ciclabile comunale, costituita dagli itinerari ciclabili all'interno del territorio comunale.

La principale funzione pianificatoria è rappresentata dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) che, in una parte strutturale ed in una strategica, definisce linee guida, azioni, priorità degli interventi. A tale piano si affiancano il Biciplan delle UTI e dei Comuni, ossia i rispettivi piani della mobilità ciclistica che contengono l'analisi della domanda, dell'incidentalità, la parte relativa alle infrastrutture ciclabili e quella afferente al programma degli interventi prioritari.

Nel capo IV vengono individuati le azioni e gli interventi per la promozione e lo sviluppo della mobilità ciclistica che si sostanziano nelle iniziative formative ed informative, nella previsione di progettazioni, realizzazione e adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei servizi ad esse funzionali. E' prevista inoltre la costituzione di un Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica (TREC) con funzioni consultive e propositive, nonché l'attivazione degli Stati generali sulla mobilità ciclistica, quale momento di partecipazione e confronto consultivo e propositivo tra le Istituzioni ed i soggetti operanti nel settore volto a favorire la cultura della mobilità ciclistica, la riduzione dell'inquinamento e la promozione di stili di vita sani. La norma è corredata di un significativo impegno di spesa, a conferma dell'attenzione dedicata al tema della mobilità ciclistica e della volontà di dare immediato impulso alle azioni previste.

Legge regionale 15 marzo 2018, n. 9 “Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)”
(Approvata nella seduta del 12/03/2018)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Altro

Iter legislativo

Progetto di legge n.	251
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 9/2018, articolata in tre capi e composta da 15 articoli, ha la finalità di adeguare l’ordinamento regionale alle disposizioni nazionali riguardanti gli istituti della conferenza di servizi e dell’accesso al fine di renderlo più coerente e certo. In particolare, viene data attuazione al decreto legislativo 97/2016 che modifica la disciplina del diritto di accesso ai dati e ai documenti non oggetto di pubblicazione detenuti dalle pubbliche amministrazioni prevedendo che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di accedervi nel rispetto dei limiti indicati nella legge. Viene inoltre data applicazione ai decreti legislativi 127/2016 e 104/2017 che disciplinano in modo innovativo la conferenza di servizi con l’introduzione di una serie di principi volti a garantire una riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria.

Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 “Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità”

(Approvata nella seduta del 13/03/2018)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Progetto di legge n.	253
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	18
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Moretti
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 10/2018 affronta il tema dell'accessibilità e della fruibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito con l'obiettivo di avviare un mutamento culturale atto ad influenzare la progettazione del futuro, orientata alla realizzazione di spazi esterni ed interni accessibili a tutti per favorire l'autonomia e garantire l'indipendenza. Il pilastro di questo nuovo approccio è rappresentato dalla Progettazione universale che la legge definisce puntualmente e che si sostanzia in una progettazione per tutti volta a concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo e sicuro da parte di persone con esigenze e abilità diverse, indipendentemente da impedimenti fisici, sensoriali, o legati all'età, alle capacità personali e, in generale, alla condizione psico-fisica di ciascuno.

Il provvedimento prevede inoltre una serie di azioni volte all'informazione e alla formazione degli operatori del settore e persegue un progetto di mappatura dell'accessibilità, da realizzare in concertazione tra Regione e Comuni. Viene individuato un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività di formazione, di raccolta della documentazione, di diffusione dell'informazione e di consulenza gratuita in materia di accessibilità e si esplicita la logica attraverso cui la progettazione deve essere realizzata per conseguire un effettivo miglioramento

dell'accessibilità. Significativo il concetto di “accomodamento ragionevole”, già introdotto dalla Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità, cui ricorrere nei casi in cui l'accessibilità auspicata non sia conseguibile ma sia, comunque, possibile porre in essere quelle modifiche ed adattamenti che, senza comportare oneri eccessivi e sproporzionati, possano assicurare una fruibilità autonoma su un piano di parità ed uguaglianza.

Legge regionale 21 marzo 2018, n. 11 “Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)”

(Approvata nella seduta del 13/03/2018)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Organi della regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	236
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	- *
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	111
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	-
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

* La legge regionale 11/2018 è stata esaminata direttamente in Aula (art. 102, comma 3, Reg.int.)

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 11/2018, modificando testualmente la legge regionale 23/1990, permette anche agli uomini di far parte della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, poiché l'esclusione è ritenuta in contrasto con norme sulla parità di genere approvate a livello europeo, con i principi di non discriminazione e di parità tra uomini e donne, sanciti dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, c.d. Carta di Nizza, e dall'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Secondo il Legislatore regionale, la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con la nuova composizione, potrà svolgere meglio un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze, attraverso la rimozione di forme esplicite e implicite di discriminazione.

In merito alla composizione e nomina dei componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 23/1990, prevede che quattordici commissarie o commissari rappresentino i movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili; i componenti uomini non potranno superare la quota del 30 per cento.

Viene istituito presso la Presidenza della Regione l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.

L'articolo 6 dispone che l'attuale Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna rimanga in carica sino alla fine della legislatura in corso.

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 “Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali”
(Approvata nella seduta del 15/03/2018)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Multimateria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	254
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge riguarda diverse materie e interviene sulla legislazione vigente modificandola e aggiornandola alla luce di esigenze sopravvenute o al fine di chiarire l'interpretazione di alcune norme, di superare situazioni di criticità o di risolvere questioni urgenti nell'intento di una maggiore efficacia degli interventi regionali.

Le disposizioni sono collocate in articoli dal contenuto tendenzialmente omogeneo e riguardano: cultura e sport (articolo 1), risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi (articolo 2), imposte e tributi (articolo 3), autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica (articolo 4), funzione pubblica (articolo 5), infrastrutture e territorio (articolo 6), ambiente ed energia (articolo 7), attività produttive, cooperazione e turismo (articolo 8), lavoro (articolo 9), biodiversità e paesaggio (articolo 10), materia sanitaria (articolo 11) e ambito istituzionale (articolo 12).

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale”
(Approvata nella seduta del 12/03/2018)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Istruzione scolastica e universitaria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	250
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	31
Giorni iter effettivo	24
Relatori di maggioranza	Codega
Relatori di opposizione	Frattolin
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale” si propone di unificare in un Testo Unico gli interventi regionali in materia del diritto allo studio, al contempo aggiungendo alcuni elementi di novità in risposta alle opportunità formative ed educative introdotte dalla normativa nazionale. Tra questi ultimi, gli interventi di sostegno alle consulte provinciali degli studenti, il potenziamento del tempo pieno nelle scuole dell’obbligo, il potenziamento del ruolo della Regione nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, la valorizzazione dell’orientamento permanente, maggiore attenzione al tema della disabilità e dell’accompagnamento ai docenti sul tema dei Bisogni Educativi Speciali. La norma conferma invece gli interventi relativi al servizio di libri in comodato gratuito, i contributi per il trasporto scolastico e l’acquisto dei libri di testo, gli assegni predisposti per gli alunni delle scuole paritarie e i contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia.

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”

(Approvata nella seduta del 14/03/2018)

Macrosettore: Finanza regionale

Iter legislativo

Materia: Bilancio

Progetto di legge n.	252
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	16
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 14/2018 è un provvedimento che, in osservanza delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci e del principio costituzionale del pareggio di bilancio, destina al bilancio regionale 120 milioni di euro che si sono resi disponibili con il perfezionamento del Protocollo d'intesa Stato-Regione sottoscritto il 30 gennaio 2018. Tale Protocollo, avvalendosi delle coperture finanziarie previste nella legge di bilancio dello Stato 2018, ha stabilito una riduzione del contributo della Regione alla finanza pubblica di 120 milioni per il 2018 e di altrettanti per il 2019 portandolo nel complesso, per ciascun anno, da 370 a 250 milioni. Il provvedimento è composto da 14 articoli e da una parte tabellare che contiene i rifinanziamenti e i definanziamenti nei diversi settori d'intervento. Più nel dettaglio: l'articolo 1 è dedicato al settore delle attività produttive; l'articolo 2 a quello delle risorse agricole e forestali; l'articolo 3 è dedicato alla tutela dell'ambiente ed energia; l'articolo 4 ai settori delle infrastrutture e trasporti e dell'assetto del territorio ed edilizia; l'articolo 5 a interventi per lo sviluppo turistico economico e infrastrutturale dell'area montana; l'articolo 6 ai beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 all'istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili; l'articolo 8 al settore della salute e delle politiche sociali; l'articolo 9 disposizioni concernenti il sistema delle autonomie locali e di coordinamento della finanza pubblica;

l'articolo 10 i servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 11 contiene le norme finanziarie; l'articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie fuori bilancio, ma legittime sotto il profilo sostanziale, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011. Gli articoli 13 e 14 costituiscono le norme di chiusura, disponendo, rispettivamente, la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa previste nelle tabelle e l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali)”
(Approvata nella seduta del 23/01/2018)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	164-01, 159, 156, 153, 16
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	5
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	414
Giorni iter effettivo	271
Relatori di maggioranza	Zecchinon, Bianchi, Ret
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 15/2018 è stata approvata dal Consiglio regionale ai sensi all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

Il testo della legge deriva dalle proposte di legge, presentate da diverse forze politiche presenti in Consiglio regionale, esaminate congiuntamente e approvate all'unanimità dalla V Commissione consiliare, a conclusione del lavoro svolto con l'obiettivo di raggiungere la massima condivisione possibile sulla legge statutaria che modifica la legge regionale 5/2003 in materia di referendum e iniziativa legislativa popolare.

Di rilievo è innanzi tutto l'istituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista con l'introduzione dell'articolo 4 bis nella legge regionale 5/2003, in sostituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel controllo di ammissibilità delle proposte di referendum e in altre funzioni nell'ambito dei procedimenti referendari e di iniziativa legislativa popolare. Si prevede una

Commissione di garanzia costituita da sette componenti; di questi, cinque sono eletti con voto limitato tra le categorie dei magistrati a riposo, dei docenti universitari di materie giuridiche e degli avvocati. Non più di due sono eletti, sempre con voto limitato, tra ex consiglieri che abbiano esercitato il mandato per almeno una intera legislatura. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale, può deliberare con la presenza di almeno cinque componenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Considerato il carattere di terzietà che si vuole attribuire alla Commissione di garanzia, si prevede che: i componenti rimangano in carica sei anni; i compensi siano fissati dall'Ufficio di Presidenza; tutte le deliberazioni con cui si decide sull'ammissibilità di un referendum o sulla regolarità della richiesta siano pubblicate nel BUR e che i termini di impugnativa decorrano dalla data di pubblicazione.

Altre modifiche alla legge regionale 5/2003 consistono nell'abrogazione delle norme che attribuiscono a due consigli provinciali il potere di richiedere il referendum abrogativo e nell'attribuire analogo potere a 25 consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione. Si prevede di elevare da 500 a 1000 il numero minimo dei firmatari della proposta di referendum di iniziativa degli elettori e conseguentemente viene elevato da 50 a 100 il numero minimo di firmatari per ciascuna delle tre circoscrizioni elettorali. Viene poi specificato che i promotori designati a esercitare le funzioni previste dalla legge devono essere non meno di cinque e non più di dieci. Il numero minimo è stato introdotto per coordinare la norma con quella contenuta all'articolo 10 (che prevede che la richiesta sia depositata da almeno 5 dei promotori designati); il numero massimo viene fissato per esigenze di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge (convocazioni, partecipazione alle udienze, sottoscrizione di atti ecc.).

E' prevista una riduzione del quorum di partecipazione passando dal 50 % al 40 % degli aventi diritto al voto e stesso quorum strutturale è previsto per i referendum consultivo facoltativo e propositivo, mentre per i referendum consultivi obbligatori in materia di variazioni delle circoscrizioni comunali è rimasto invariato il testo vigente, che non prevede nessun quorum strutturale.

In attuazione di un principio di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, si prevede, aggiungendo il comma 2 quater all'articolo 20, che la decadenza per fine legislatura di un progetto di legge in materia di circoscrizioni o denominazioni comunali non fa venir meno l'efficacia e la validità del referendum consultivo già effettuato.

Altre modifiche alla legge regionale 5/2003 sono di natura tecnica e di coordinamento sistematico, come le seguenti:

- si aggiunge all'articolo 10 il comma 2 bis che prevede per la richiesta di referendum abrogativo forme di pubblicazione omogenee a quelle previste per la proposta di referendum dall'articolo 5, comma 9;
- l'articolo 22 viene riformulato in coerenza con l'articolo 27 dello Statuto, modificato dalla legge cost. 1/2016, prevedendo che le proposte di legge di iniziativa popolare debbano essere corredate delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione;

- l'articolo 23, relativo al referendum propositivo, stabilisce che il numero degli elettori necessario per avviare la procedura è lo stesso del referendum abrogativo, quindi 1.000 per la proposta di referendum e 15.000 per la successiva richiesta, ove il referendum sia dichiarato ammissibile, e non 5.000 come per l'iniziativa legislativa, scegliendo di non equiparare il numero di firme a quello previsto dallo Statuto per l'iniziativa legislativa popolare, in quanto l'iniziativa del referendum propositivo ha una maggior forza giuridica, essendo in grado, ove il Consiglio non deliberi entro un certo termine, di provocare una consultazione referendaria sulla proposta di legge contenuta nella richiesta di referendum propositivo;
- vengono raggruppate in un nuovo capo V bis le disposizioni sullo svolgimento dei referendum ora contenute nella legge regionale 22/1988, estendendole al referendum propositivo introdotto successivamente alla legge regionale del 1988.

Legge regionale 26 giugno 2018, n. 16 “Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015”

(Approvata nella seduta del 25/06/2018)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	2
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	11
Giorni iter effettivo	5
Relatori di maggioranza	Zanin
Relatori di opposizione	Russo, Capozzella
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 26 giugno 2018, n. 16 “Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015” modifica alcuni articoli riguardanti il personale delle segreterie dei gruppi consiliari e gli assegni vitalizi che spettano ai consiglieri regionali cessati dal mandato.

L’articolo 1 abroga il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 “Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale” che prevede che il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni e di analoghi organi collegiali sia ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.

L’articolo 2 modifica il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3/2014 per consentire anche al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale, oltre che al Presidente della Regione e agli Assessori, senza oneri aggiuntivi, di commutare un’unità di addetto di segreteria del rispettivo ufficio di segreteria con due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale. Viene inoltre abrogato il comma 4 dell’articolo 3, che limitava l’applicazione delle disposizioni ivi previste alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 3/2014.

L’articolo 3 abroga il comma 4 dell’articolo 6 bis della legge regionale 3/2014, che limitava l’applicazione alla legislatura in corso, consentendo anche alle legislature successive il trasferimento di un importo del contributo assegnato a un gruppo

consiliare ad altro gruppo consiliare appartenente alla stessa coalizione, previa intesa tra i Presidenti dei gruppi consiliari interessati.

L'articolo 4 modifica l'articolo 10 della legge regionale 3/2014, riguardante la rivalutazione annuale degli assegni vitalizi che viene bloccata sino al 31 dicembre 2018.

L'articolo 5 modifica l'articolo 3 della legge regionale 2/2015 che, nel perseguire l'obiettivo di "un'ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità" (art. 1), aveva inciso sulla disciplina dell'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, prevedendo all'articolo 3 una riduzione temporanea, fino al 30 giugno 2018, dell'assegno vitalizio, da applicarsi con criteri di progressività sugli assegni vitalizi, secondo le tabelle A e B Allegate alla legge. Ritenendo opportuno continuare nella direzione del contenimento dei costi della politica per fronteggiare l'attuale contesto economico, anche facendo ricorso a una misura provvisoria, ritenuta in linea con i criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dettati dalla Corte costituzionale per questo genere di interventi, la riduzione degli importi dei vitalizi viene protratta sino al 31 dicembre 2018.

Legge regionale 28 giugno 2018, n. 17 “Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali”

(Approvata nella seduta del 28/06/2018)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Enti locali e
decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	3
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Capozzella, Di Bert
Relatori di opposizione	Centis, Honsell, Iacop
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 28 giugno 2018, n. 17 reca “Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali”.

L’articolo 1 modifica il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 26/2014, eliminando il termine dell’1 gennaio 2018, previsto per completare il passaggio alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) di tutte le funzioni elencate nell’articolo 26 della legge regionale 26/2014. La data del 1° gennaio 2018 non viene sostituita con un’altra data prestabilita, ma viene lasciata libertà di decisione alle Assemblee delle Unioni.

Conseguentemente, viene abrogato il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 44/2017 che, di fatto, aveva già prorogato al 1 luglio 2018 il termine inizialmente previsto dell’1 gennaio 2018.

L’articolo 2 modifica il comma 19 dell’articolo 56 della legge regionale 18/2016, per consentire anche ai Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, come già previsto per i Comuni partecipanti alle UTI, per la Regione e le UTI, di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigente nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Conseguentemente, viene abrogato il comma 20 che limitava al 50 per cento la possibilità di assumere ai Comuni non partecipanti alle UTI.

Legge regionale 27 luglio 2018, n. 18 “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017”
(Approvata nella seduta del 23/07/2018)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	4
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	24
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto 2017, composta da nove articoli, è costituita, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato n. 10 del decreto legislativo 118/2011, dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. In particolare, il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, mentre il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Lo stato patrimoniale rappresenta infine la consistenza, al termine dell'esercizio di riferimento, del patrimonio regionale, costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Regione stessa.

Legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 “Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015” (Approvata nella seduta del 26/07/2018)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	8
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Di Bert
Relatori di opposizione	Honsell
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 modifica la legge regionale 12/2015 per cambiare la composizione del CAL: ne fanno parte, di diritto, i sindaci dei quattro Comuni ex capoluogo di provincia (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine). Si prevede l'elezione di 18 componenti, in riferimento ai 18 ambiti socio-assistenziali, ed elezioni suppletive per dare voce ai Comuni sino a 3.000 abitanti: qualora non siano stati individuati con la prima votazione almeno due Comuni di questo tipo, alla votazione aggiuntiva partecipano solo i sindaci dei Comuni minori, suddivisi in due diverse conferenze, per individuare rispettivamente un Comune montano e un Comune non montano.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 12/2015 disponendo che, per salvaguardare e valorizzare le comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca, un rappresentante per ciascuna Assemblea delle comunità linguistiche partecipa, con diritto di parola, ai lavori del CAL e, con diritto di voto, se il rappresentante della comunità linguistica viene consultato in merito ad atti per i quali l'articolo 8 della legge regionale 12/2015 richiede l'intesa o il parere del CAL.

Anche i Presidenti dell'ANCI FVG e dell'UNCEM FVG) partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.

L'articolo 4 reca una norma transitoria - applicabile finché non sarà insediato il nuovo CAL con i diversi componenti - che permette ai Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio di entrare a far parte del CAL nell'attuale composizione; si tratta dei Comuni più popolosi tra quelli che, non avendo aderito alle Unioni territoriali intercomunali, ne erano rimasti esclusi.

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 “Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”
(Approvata nella seduta del 25/07/2018)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	5
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	16
Relatori di maggioranza	Bordin
Relatori di opposizione	Honsell, Centis, Cosolini, Sergio
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio 2018, redatta secondo le regole dell’armonizzazione, prevede ad applicare al bilancio le maggiori risorse accertate dal Rendiconto (l’avanzo di amministrazione derivante dai saldi di chiusura dell’esercizio precedente o da eventuali maggiori entrate), nonché a effettuare gli opportuni storni al fine di migliorare l’allocazione delle risorse determinando dei movimenti che interessano sia le entrate sia le spese, dovuti al manifestarsi di fattori non preventivamente ipotizzabili. Dal punto di vista strutturale, il disegno di legge di assestamento del bilancio 2017 è composto, come di consueto, da una parte redatta in articoli (17) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare (da tabella A1 a tabella P) di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento. In particolare, l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l’evidenza della determinazione dell’avanzo finanziario (comma 1), l’autorizzazione a disporre, con provvedimento del Ragioniere generale, le ulteriori variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione (comma 2), le previsioni di entrata conseguenti al subentro nei contratti di mutuo stipulati dalla

soppressa Provincia di Udine (comma 3), le variazioni in entrata e in spesa con riferimento ai mutui della Provincia di Udine, nei cui rapporti la Regione Friuli Venezia Giulia è subentrata in seguito alla soppressione dell'ente, contenute nell'allegata tabella A4 (comma 4), nonché le allegare tabelle A1, A2 e A3 relative, rispettivamente, alle spese con vincolo di destinazione, alle entrate regionali e all'iscrizione di assegnazioni vincolate (commi da 5 a 7). Gli articoli da 2 a 13 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (con le relative tabelle da B a M allegare ai rispettivi articoli). L'articolo 14 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con le allegare tabelle P e N). L'articolo 15 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento, mentre l'articolo 16 prevede l'allegazione del prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" come previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011. L'articolo 17 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21 “Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni”

(Approvata nella seduta del 02/10/2018)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Progetto di legge n.	13
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	26
Giorni iter effettivo	19
Relatori di maggioranza	Budai
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 21/2018 mira a contrastare la crisi del settore promuovendo gli investimenti che mantengano la produttività e l'occupazione. A tale fine sono previsti aiuti alle imprese concessi nel rispetto della disciplina dettata dall'Unione europea e, in particolare, del regolamento (UE) n. 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno) e del regolamento (UE) n. 1407/2013 (che contempla gli aiuti in regime «de minimis»). In base a tali regolamenti gli aiuti si applicano fino al 30 giugno 2021.

Sono beneficiarie di questi contributi le imprese iscritte al Registro delle imprese che conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni e che possiedono i requisiti imposti dalla normativa europea per l'accesso agli aiuti di Stato.

I sostegni economici sono previsti nelle forme alternative:

- del finanziamento a tasso di interesse agevolato dell'importo massimo di 500.000,00 euro per impresa e della durata massima di venti anni (con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982) per le acquisizioni ammissibili (articolo 7, comma 1);

- del contributo in conto capitale (articolo 5), nella misura massima di 500.000,00 euro ad impresa per le acquisizioni ammissibili (articolo 7, comma 1) e del contributo in conto capitale di 200.000,00 euro per le spese, successive alle acquisizioni, per il mantenimento o l'aumento dei posti di lavoro occupati dallo stesso stabilimento (articolo 7, comma 2).

Ogni realtà produttiva in crisi può essere sostenuta da un solo progetto di investimento finanziato da questa legge regionale (principio della concessione "una tantum") e il contributo non può superare complessivamente l'importo di 500.000.

La legge contiene norme di dettaglio che la rendono immediatamente applicabile.

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 22 “Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”
(Approvata nella seduta del 04/10/2018)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Personale e
amministrazione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	18
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	8
Giorni iter effettivo	2
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge, composta da 2 articoli, prevede il rinvio dal 1° novembre 2018 al 1° maggio 2019 della data di operatività del ruolo unico dei dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale disciplinato dal capo I del titolo II della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). In particolare l'articolo 1 modifica, in tutte le disposizioni della legge regionale 18/2016 interessate, sia il termine di operatività del ruolo unico (sostituendo, per l'appunto, la data del 1° novembre 2018 con quella del 1° maggio 2019), sia i termini di attuazione o di operatività delle disposizioni strettamente correlate all'avvio del ruolo stesso. L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23 “Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante “Istituzione del Garante dei diritti della persona” e istituzione del Difensore civico regionale”
(Approvata nella seduta del 04/10/2018)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	9
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	66
Giorni iter effettivo	21
Relatori di maggioranza	Camber, Slokar
Relatori di opposizione	Honsell, Dal Zovo, Russo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 23/2018 modifica la legge regionale 9/2014, sostituendo il “Garante regionale dei diritti delle persone”, costituito da un collegio di tre membri eletti dal Consiglio regionale, con un organo monocratico; viene inoltre istituita la figura del Difensore civico, organo a cui il cittadino può rivolgersi per chiedere il riesame del diniego dell'accesso agli atti, espresso o tacito, o il riesame del differimento o della limitazione dell'accesso, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta insoddisfacente.

Il Difensore civico e il Garante sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza assoluta; al Garante e al Difensore civico, che rimangono in carica cinque anni, spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)”
(Approvata nella seduta del 29/10/2018)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Opere pubbliche

Iter legislativo

Progetto di legge n.	16, 12
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	40
Giorni iter effettivo	32
Relatori di maggioranza	Camber, Giacomelli, Tosolini
Relatori di opposizione	Moretti, Honsell
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 24/2018 introduce alcune modifiche alla legge regionale 1/2016 intervenendo sui requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata, contrasto alla morosità incolpevole e garanzie, ed introducendo una disposizione specifica con cui si prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

Nello specifico si prevede che per poter accedere alle azioni regionali per le politiche abitative i richiedenti siano residenti in regione da almeno 5 anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, con l'eccezione delle misure rivolte al sostegno alle locazioni e alla morosità incolpevole per accedere alle quali continua a trovare applicazione il requisito di residenza biennale, in ottemperanza a quanto previsto da una recente sentenza della Corte costituzionale. Costituisce altresì requisito indispensabile il non essere stati condannati in via definitiva per il reato di invasione di terreni o edifici.

Un ulteriore presupposto è quello di non essere proprietari di altri alloggi sul territorio nazionale o all'estero che, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, comporta la presentazione di un certificato o attestazione rilasciati dalla competente

autorità dello Stato estero, corredati dalla traduzione in italiano autenticata dalla competente autorità consolare italiana. Tale previsione, che comunque non trova applicazione per i rifugiati ed i titolari di protezione sussidiaria, ha il proprio fondamento nell'esigenza di porre la pubblica amministrazione nella condizione di avere certezza della situazione immobiliare dei cittadini extra Unione europea, stante l'impossibilità di certificare e verificare autonomamente tale requisito.

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 "Disposizioni finanziarie intersettoriali"
(Approvata nella seduta del 30/10/2018)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Multimateria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	23
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	Honsell, Cosolini, Sergio
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 25/2018, adottata in applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci, ha la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2018 anche in rapporto alle mutate esigenze di natura programmatoria e operativa che, medio tempore, necessitano di una rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a valere sull'annualità in corso. Si tratta dunque di un provvedimento propedeutico all'utilizzo, nell'esercizio 2018, di risorse, che trovano copertura esclusivamente attraverso una rimodulazione della spesa, per permettere una corretta formazione dell'entità del risultato di amministrazione.

La legge è composta da 16 articoli e da una parte tabellare. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario che introducono le variazioni rappresentate nelle tabelle A1, A2, A3 e A4 relative, rispettivamente, alle entrate regionali, comprese quelle conseguenti ai sussistenti rapporti di mutuo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, all'iscrizione delle assegnazioni vincolate, alle spese con vincolo di destinazione e all'aggiornamento delle previsioni di cassa. Gli articoli da 2 a 13 sono invece organizzati per "macroaree" di intervento e constano di una parte normativa, relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento, e di una

parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione. L'articolo 14 prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio mentre gli articoli 15 e 16 contengono le norme di chiusura, disponendo, rispettivamente, la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa previste nelle tabelle nonché gli allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011, e l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 “Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali”
(Approvata nella seduta del 06/11/2018)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Personale e
amministrazione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	24
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	19
Giorni iter effettivo	11
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	Honsell, Moretti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, composta da 12 articoli suddivisi in quattro capi, contiene delle modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché delle disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione.

Le norme contenute nel provvedimento sono raggruppabili in due distinte linee d'intervento. La prima, contenuta nel capo I, modifica la disciplina del ruolo della dirigenza del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale contenuta nella legge regionale 18/2016 istituendo, al posto del ruolo, un Albo dei dirigenti del Comparto, con valenza meramente ricognitiva, che consente agli enti pubblici interessati all'assunzione di dirigenti di avere un quadro complessivo della dirigenza a livello di Comparto, nonché le informazioni afferenti le caratteristiche professionali dei singoli dirigenti. La seconda linea d'intervento, contenuta nel capo II, disciplina alcuni aspetti più strettamente afferenti il personale regionale. Tra le principali innovazioni si ricordano, in particolare: la procedura di conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'ARDISS; la revisione della disciplina dell'incarico di Vicedirettore centrale nell'ottica

di un superamento dell'istituto organizzativo dell'Area; la modifica della disciplina per il conferimento degli incarichi di Direttore responsabile dell'Agenzia di stampa quotidiana Regione Cronache (ARC) e dell'Agenzia del Consiglio Notizie (ACON); l'autorizzazione all'Amministrazione regionale a stipulare, in un'ottica di integrazione allargata, appositi protocolli di collaborazione e supporto con le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale in settori di intervento di comune interesse, nonché la proroga di graduatorie concorsuali. Il capo III contiene una modifica alla legge regionale 2/2015 in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, mentre il capo IV reca le abrogazioni di norme regionali conseguenti alla nuova disciplina e l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”
(Approvata nella seduta del 05/12/2018)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	27
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	37
Giorni iter effettivo	28
Relatori di maggioranza	Camber, Moras
Relatori di opposizione	Santoro, Ussai, Liguori
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale (SSR), prevedendo i seguenti nuovi enti:

- Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).

L’Azienda regionale di coordinamento per la salute succede all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS). L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale succede all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, semplicemente cambiando denominazione, senza modifiche all’attuale assetto organizzativo. L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina succede all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e a parte dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, limitatamente agli ospedali di Gorizia e Monfalcone e alle strutture degli attuali distretti Alto Isontino e Basso Isontino. L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale succede all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” e a parte dall’Azienda per l’assistenza

sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, limitatamente agli ospedali di Latisana e Palmanova e alle strutture degli attuali distretti Est e Ovest.

Sono confermati, come parte del SSR, l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Burlo Garofolo” di Trieste e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Centro di riferimento oncologico” di Aviano.

Il numero di enti del SSR passa quindi dagli 8, previsti dalla legge regionale 17/2014, a 6. Le aziende sanitarie, in particolare, passano da 5 a 3.

Alla nuova Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) sono attribuiti compiti di carattere tecnico specialistico, a supporto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria. In particolare, è previsto che ARCS: svolga compiti di supporto per l'acquisto centralizzato di beni e servizi per gli enti del SSR e per conto della Direzione centrale salute; svolga attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche, alla valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie e alla valutazione degli investimenti; curi il coordinamento e il controllo delle reti cliniche, del governo clinico regionale, delle azioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, della gestione delle tecnologie sanitarie, del sistema informatico e informativo; svolga compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale e di struttura di programmazione attuativa e di controllo di gestione. Ad ARCS sono altresì delegate le funzioni di gestione sanitaria accentrata, ai sensi del decreto legislativo 118/2011 (concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali), nei modi e nei tempi da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

La legge ridefinisce poi l'articolazione distrettuale delle nuove aziende sanitarie, prevedendo che il perimetro dei distretti sanitari sia individuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria previo parere dei Comuni coinvolti, garantendo una popolazione minima di 50 mila abitanti, con la possibilità di deroghe al limite minimo per i distretti delle zone montane, dei Comuni turistici e delle zone a bassa densità di popolazione residente. È previsto altresì che il territorio del distretto coincida con il territorio dell'ambito del Servizio sociale dei Comuni o ne sia multiplo; qualora l'ambito del Servizio sociale abbia una popolazione superiore a 200 mila abitanti, il territorio di competenza del distretto potrà costituirne frazione.

L'articolo 7, relativo alle Conferenze dei sindaci, disciplina le modalità attraverso cui le comunità locali esprimono i propri bisogni di salute, prevedendo che ciascuna Conferenza dei sindaci possa agire tramite rappresentanze di sindaci costituite sul livello della competenza territoriale dell'azienda (l'area vasta) o della competenza territoriale del distretto.

L'articolo 8 definisce la direzione strategica delle aziende. Per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, la direzione strategica risulta composta dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale, nonché dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari, in

relazione all'attribuzione di funzioni sanitarie accentrate. Per le altre aziende sono previsti il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociosanitari.

L'articolo 9 individua l'organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa delle attività degli enti del SSR. Prevede che l'assistenza sia organizzata secondo il modello "hub and spoke" e secondo il principio delle reti cliniche. Dispone che i presidi ospedalieri, sia hub che spoke, siano dotati di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con proprio dirigente amministrativo di presidio e dirigente medico di presidio. Analogamente, per le sedi ospedaliere articolazione dei presidi, è prevista l'autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con un proprio dirigente medico di sede; nel caso di presidio ospedaliero con più sedi, il dirigente medico di presidio svolge anche le funzioni e i compiti di dirigente medico di sede ospedaliera.

L'articolo 11 definisce tempi e modalità di costituzione dei nuovi enti del SSR. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, con sede legale a Udine, viene costituita a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con sede legale a Trieste, e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, con sede legale a Udine, dovranno essere costituite entro il 1° gennaio 2020. Dalla stessa decorrenza, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" assumerà la denominazione di Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

L'articolo 12 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la decadenza degli incarichi degli organi di vertice delle aziende sanitarie previste dalla legge regionale 17/2014. Con decorrenza 1° gennaio 2019, e per un periodo di 12 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi, sono nominati il commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, il commissario unico di ASU Udine e AAS 3. Dal 1° gennaio 2019 il presidio ospedaliero di Udine costituisce funzionalmente hub di riferimento per gli ospedali di Latisana e Palmanova.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”

(Approvata nella seduta del 14/12/2018)

Macrosettore: Finanza regionale

Iter legislativo

Materia: Bilancio

Progetto di legge n.	33
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	5
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	19
Relatori di maggioranza	Bordin, Di Bert
Relatori di opposizione	Sergo, Centis, Honsell, Cosolini, Moretuzzo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata, applicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia dall'esercizio finanziario 2016, è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2019 è, in particolare, così composta: l'articolo 1 contiene norme in materia di attività produttive; l'articolo 2 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali e ittiche; l'articolo 3 è dedicato alla tutela dell'ambiente e energia; l'articolo 4 contiene disposizioni relative all'assetto del territorio e all'edilizia; l'articolo 5 riguarda il settore dei trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 norme dedicate alla salute, politiche sociali e disabilità; l'articolo 9 riguarda il sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione e coordinamento della finanza pubblica; l'articolo 10 contiene norme attinenti la cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie,

corregionali all'estero, area committenza e servizi generali; l'articolo 11 riguarda i settori della funzione pubblica, della semplificazione e dei sistemi informativi; l'articolo 12 contiene disposizioni relative ai servizi istituzionali, generali e di gestione, nonché altre norme intersettoriali e contabili e, infine, l'articolo 13 l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”
(Approvata nella seduta del 14/12/2018)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	34
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	5
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	19
Relatori di maggioranza	Bordin, Di Bert
Relatori di opposizione	Sergo, Centis, Honsell, Cosolini, Moretuzzo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Nell'ambito degli strumenti finanziari previsti dall'armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato nelle more della definizione delle modalità da definirsi con norma di attuazione dello statuto regionale, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi. La legge di stabilità 2019 è, in particolare, così strutturata: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 norme in materia di attività produttive; l'articolo 3 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali e ittiche; l'articolo 4 è dedicato alla tutela dell'ambiente e energia; l'articolo 5 contiene disposizioni relative all'assetto del territorio e all'edilizia; l'articolo 6 disposizioni sui trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 7 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 8 contiene disposizioni su lavoro,

formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 9 norme dedicate alla salute, politiche sociali e disabilità; l'articolo 10 riguarda il sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione e coordinamento della finanza pubblica; l'articolo 11 contiene norme attinenti la cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali; l'articolo 12 contiene delle norme sulla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi; l'articolo 13 è dedicato ai servizi istituzionali, generali e di gestione e ad altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 14 contiene delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'articolo 15 istituisce l'Agenzia lavoro & Sviluppoimpresa; l'articolo 16 riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l'articolo 17 dispone la copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso e, infine, l'articolo 18 l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”

(Approvata nella seduta del 14/12/2018)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	35
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	19
Relatori di maggioranza	Bordin, Di Bert
Relatori di opposizione	Sergo, Centis, Honsell, Cosolini, Moretuzzo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese della Regione. Esso, secondo quanto stabilito dall'armonizzazione e dalla legge di contabilità e finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e spese imputabili a diversi fattori: l'introduzione di nuove norme e l'abrogazione di altre, il rifinanziamento e il definanziamento di norme preesistenti, la rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), la variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Ha funzione autorizzatoria e contiene le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza degli esercizi successivi, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)"
(Approvata nella seduta del 19/12/2018)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	32
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	36
Giorni iter effettivo	30
Relatori di maggioranza	Di Bert, Tosolini
Relatori di opposizione	Capozzella, Honsell, Iacop
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 31/2018 modifica la normativa sul sistema degli enti locali contenuta nella legge regionale 26/2014, come primo passo del processo di riordino delle autonomie locali che prevede l'istituzione, entro il 2019, di un nuovo ente di area vasta. Il sistema delle Unioni territoriali intercomunali, introdotto a seguito della soppressione delle province, rimane, ma le amministrazioni locali avranno la possibilità di non aderire all'Unione, recedere dall'Unione, o revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione. Viene quindi meno per i Comuni sia l'obbligo di aderire all'Unione territoriale intercomunale di riferimento, come individuata nel Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C bis alla legge regionale 26/2014, sia l'obbligo di esercitare tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui all'articolo

26 della legge regionale 26/2014 e, in determinate circostanze, quelle di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale. Le UTI pertanto "costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali".

Ai piccoli comuni si applica invece la normativa statale, che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o inferiore a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane.

Viene introdotta la possibilità di scioglimento delle Unioni, a eccezione, nella prima fase transitoria, delle quattro che includono i comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, e delle Unioni che esercitano le funzioni già esercitate dalle comunità montane, al fine di assicurare la continuità della gestione delle funzioni sensibili di area vasta, come per esempio l'edilizia scolastica.

Con la sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 viene modificato il meccanismo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, con l'introduzione di un metodo di concertazione tra Regione ed enti locali riguardante il finanziamento con risorse regionali di investimenti strategici per lo sviluppo sovracomunale. La concertazione tra la Regione e gli enti locali avviene nell'ambito di Conferenze programmatiche tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali.

In base agli esiti della concertazione, la legge di stabilità, in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicurerà una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e definirà direttamente il riparto tra i beneficiari, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell'ente locale realizzatore.

La modifica dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015 specifica che il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali è destinato non solo alle Unioni, ma anche a favore dei comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione.

La legge regionale 31/2018 modifica inoltre la normativa sul Servizio sociale dei Comuni (SSC), contenuta nella legge regionale 6/2006, e introduce una disciplina transitoria per garantire la continuità del funzionamento dei SSC e il livello delle prestazioni sociali offerte ai cittadini.

Le nuove norme hanno l'obiettivo di coordinare le disposizioni relative alla gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni di cui alla legge regionale 6/2006 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, eliminando l'obbligatorietà della gestione tramite le UTI e reintroducendo la modalità convenzionale. Viene prevista l'istituzione dell'Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni in ogni territorio di gestione associata e la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni, quale organismo di confronto permanente tra la Regione e i SSC con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.

1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE

1.3.1 - Politiche in materia di attività produttive e lavoro

Nell'ambito della politica legislativa dei **settori agricoltura e foreste** sono state adottate alcune leggi dedicate a specifici settori (legge regionale 2/2018 e 21/2018), oltre a interventi introdotti con disposizioni contenute in leggi di "manutenzione" (legge regionale 12/2018), nella legge di assestamento, nella legge collegata e in quella di stabilità (rispettivamente n. 20/2018, 28/2018 e 29/2018).

La **legge regionale 2/2018** riguarda l'ambito della disciplina dell'agroalimentare e dell'agricoltura sociale.

Con il capo I è stata modificata la legge regionale 15/2000 ridefinendo i presupposti per la promozione dell'uso di prodotti biologici e tradizionali nelle mense pubbliche mentre il capo II disciplina l'attuazione della normativa nazionale prevista dalla legge n. 141/2015 per la promozione dell'agricoltura sociale sostenendo le attività degli imprenditori agricoli caratterizzate anche da finalità sociali come, ad esempio, l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati.

La legge, infine, contiene disposizioni relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo introdotto dalla legge regionale 80/1982.

Nella seconda parte dell'anno è stata adottata la **legge regionale 21/2018** che interviene sulle filiera regionale delle carni per contrastare la crisi del settore promuovendo gli investimenti che mantengano la produttività e l'occupazione. A tale fine sono stati previsti, nel rispetto della disciplina dettata dall'Unione europea, aiuti alle imprese che conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni e che possiedono i requisiti imposti dalla normativa europea per l'accesso agli aiuti di Stato. La legge contiene norme di dettaglio e hanno consentito l'immediata applicabilità.

Nel corso del 2018 la politica legislativa nel **macro settore delle attività produttive** è stata caratterizzata prevalentemente da interventi di manutenzione legislativa e di incentivazione contenuti nella legge finanziaria intersettoriale, nella legge regionale 25/2018 e nelle leggi finanziarie (rispettivamente n. 20/2018, 28/2018 e 29/2018).

Tra gli interventi della **legge regionale 27 marzo 2018, n. 12**, recante disciplina intersettoriale, può essere evidenziata la norma che persegue la realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l'utilizzo da parte dei Comuni dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno affidandola, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, a PromoTurismoFVG.

La **legge regionale 6 novembre 2018, n. 25** (Disposizioni finanziarie intersettoriali) ha introdotto il cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis 1 dell' articolo 15 della legge regionale 3/2015.

La **legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28** (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) ha previsto, tra l'altro:

- la modifica della legge regionale 29/2005 sul periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione e per sostenere oltre che i locali storici anche le attività storiche;
- la modifica della legge regionale 21/2016 per imporre agli esercenti di strutture turistiche l'obbligo di inserire, nella loro comunicazione diretta agli utenti, le stelle o la categoria della struttura.

La **legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29** (Legge di stabilità 2019) ha previsto, tra l'altro:

- la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2012 in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity;
- sostegni ai Comuni per la riqualificazione delle malghe.

1.3.2 - Politiche in materia di salute e servizi sociali

Nel corso del 2018, per la parte dell'anno concernente l'XI legislatura, il settore della salute e dei servizi sociali ha visto l'approvazione della **legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1** "Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio" e della **legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7** "Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti".

La **legge regionale 1/2018** definisce i requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine a uso natatorio, al fine di contribuire alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine. Oggetto della legge sono le piscine pubbliche o private aperte al pubblico, le piscine private o pubbliche a uso collettivo (ovvero quelle inserite ad esempio in strutture ricettive o afferenti a istituti scolastici, palestre, centri benessere, circoli), gli impianti finalizzati al gioco acquatico, le piscine collocate in edifici o complessi condominiali, purché composti da più di otto unità abitative. Sono escluse dall'applicazione della legge le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, in quanto regolamentate da altra normativa specifica. La legge individua e definisce gli elementi funzionali del complesso natatorio, le aree e dotazioni per la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso e le caratteristiche

dell'acqua di approvvigionamento delle vasche. Viene disciplinato il sistema di controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso natatorio, distinguendo controlli interni e controlli esterni: i primi, da eseguirsi a cura del responsabile della piscina, individuato nel titolare dell'impianto o in altro soggetto dallo stesso designato; i secondi, di competenza dell'Azienda sanitaria competente per territorio. La legge disciplina altresì la presenza dell'assistente ai bagnanti, abilitato alle operazioni di salvamento e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente e individua la figura dell'addetto agli impianti tecnologici, incaricato di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Si prescrive che ogni piscina disciplinata dalla legge debba dotarsi di un regolamento interno, nel quale disciplinare le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalare la presenza dell'assistente ai bagnanti. È previsto che con successivo regolamento regionale siano definiti gli aspetti attuativi e di dettaglio della nuova disciplina.

La **legge regionale 7/2018** afferma il riconoscimento di bambini, bambine e adolescenti come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e propone misure per perseguire il loro benessere e pieno sviluppo, come condizione ritenuta necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale. Per il conseguimento di tali finalità, viene prevista l'adozione del Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti, di durata triennale, da approvarsi dalla Giunta regionale, finalizzato a realizzare l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile. Al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, la legge istituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni, con compiti di analisi, indagine e ricerca sull'infanzia e l'adolescenza, nonché di proposta per la predisposizione del Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.

Per la parte dell'anno 2018 compresa nella XII legislatura, l'intervento più significativo è stato la **legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27** "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale", che ha riformato l'organizzazione della sanità regionale definita dalla LR 17/2014.

La LR 27/2018 introduce una nuova governance del SSR attraverso la previsione di un nuovo ente intermedio, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), con finalità di supporto alla Direzione centrale salute e alle aziende sanitarie nel governo del sistema e di coordinamento e attuazione di servizi condivisi, e la costituzione di tre nuove aziende sanitarie di area vasta: l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC). Le tre aziende si articolano sui territori delle ex province di Pordenone, Udine e Gorizia e Trieste, comprendendo al loro interno sia l'area territoriale che quella ospedaliera, a garanzia di un'integrazione dei servizi indicata come

elemento strategico nell'organizzazione del sistema. La ricomposizione delle aziende a livello di area vasta inoltre persegue l'obiettivo di ricomporre l'omogeneità dei territori di riferimento, considerata un elemento critico del precedente assetto.

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina succede all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e a parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", limitatamente agli ospedali di Gorizia e Monfalcone e alle strutture dei distretti Alto Isontino e Basso Isontino. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale succede all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" e a parte dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", limitatamente agli ospedali di Latisana e Palmanova e alle strutture dei distretti Est e Ovest. L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale succede all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5, mantenendone confini e struttura organizzativa. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) succede all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS). Sono confermati, come parte del SSR, l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Centro di riferimento oncologico" di Aviano. Con la nuova legge il numero di enti del SSR passa quindi dagli 8 previsti dalla legge regionale 17/2014¹, a 6. Le aziende sanitarie, in particolare, passano da 5 a 3.

Alla nuova Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) sono attribuiti compiti di carattere tecnico specialistico, a supporto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria. In particolare, è previsto che ARCS: svolga compiti di supporto per l'acquisto centralizzato di beni e servizi per gli enti del SSR e per conto della Direzione centrale salute; svolga attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche, alla valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie e alla valutazione degli investimenti; curi il coordinamento e il controllo delle reti cliniche, del governo clinico regionale, delle azioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, della gestione delle tecnologie sanitarie, del sistema informatico e informativo; svolga compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale e di struttura di programmazione attuativa e di controllo di gestione. Ad ARCS sono altresì delegate le funzioni di gestione sanitaria accentrata, ai sensi del decreto legislativo 118/2011 (concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

¹ Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste, IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano.

Regioni e degli enti locali), nei modi e nei tempi da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

La legge ridefinisce poi l'articolazione distrettuale delle nuove aziende sanitarie, prevedendo che il perimetro dei distretti sanitari sia individuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria previo parere dei Comuni coinvolti, garantendo una popolazione minima di 50 mila abitanti, con la possibilità di deroghe al limite minimo per i distretti delle zone montane, dei Comuni turistici e delle zone a bassa densità di popolazione residente. È previsto altresì che il territorio del distretto coincida con il territorio dell'ambito del Servizio sociale dei Comuni o ne sia multiplo; qualora l'ambito del Servizio sociale abbia una popolazione superiore a 200 mila abitanti, il territorio di competenza del distretto potrà costituirne frazione.

L'articolo 7, relativo alle Conferenze dei sindaci, disciplina le modalità attraverso cui le comunità locali esprimono i propri bisogni di salute, prevedendo che ciascuna Conferenza dei sindaci possa agire tramite rappresentanze di sindaci costituite sul livello della competenza territoriale dell'azienda (l'area vasta) o della competenza territoriale del distretto.

L'articolo 8 definisce la direzione strategica delle aziende. Per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, la direzione strategica risulta composta dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale, nonché dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari, in relazione all'attribuzione di funzioni sanitarie accentrate. Per le altre aziende sono previsti il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociosanitari.

L'articolo 9 individua l'organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa delle attività degli enti del SSR. Prevede che l'assistenza sia organizzata secondo il modello "hub and spoke" e secondo il principio delle reti cliniche. Dispone che i presidi ospedalieri, sia hub che spoke, siano dotati di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con proprio dirigente amministrativo di presidio e dirigente medico di presidio. Analogamente, per le sedi ospedaliere articolazione dei presidi, è prevista l'autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con un proprio dirigente medico di sede; nel caso di presidio ospedaliero con più sedi, il dirigente medico di presidio svolge anche le funzioni e i compiti di dirigente medico di sede ospedaliera.

Gli articoli 11 e 12 definiscono i tempi e le modalità di costituzione dei nuovi enti. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, con sede legale a Udine, viene costituita a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con sede legale a Trieste, e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, con sede legale a Udine, dovranno essere costituite entro il 1° gennaio 2020. Dalla stessa decorrenza, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" assume la denominazione di Azienda sanitaria Friuli Occidentale. A decorrere dal 1° gennaio 2019

è prevista la decadenza degli organi di vertice (direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociosanitari) degli enti previsti dalla LR 17/2014 e la contestuale nomina di commissari straordinari per la gestione del periodo di transizione alle nuove aziende.

Relativamente al settore dei servizi sociali, sempre nella XII legislatura, la **legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 "Legge di stabilità 2019"**, all'articolo 9, commi da 8 a 20, ha previsto l'istituzione per l'anno 2019 di un apposito fondo di contrasto alla povertà, diretto a garantire la continuità degli interventi economici a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale, nelle more della valutazione del periodo di sperimentazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della LR 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)², e della revisione delle misure nazionali in materia di contrasto alla povertà e di inclusione sociale. Il fondo è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro e in cui almeno un componente sia residente in regione da almeno 5 anni³.

Da segnalare anche la **legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31**, che nel disporre l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di adesione alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014, per l'esercizio associato di funzioni comunali, ha ridefinito le forme di gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC), eliminando l'obbligatorietà della gestione per il tramite delle UTI e reintroducendo la modalità della convenzione, già prevista dalla LR 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). La LR 31/2018 ha inoltre istituito l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni, che come composizione e funzioni ricalca in buona sostanza quelle che la "versione storica" della LR 6/2006 attribuiva all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, e la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni, quale organismo di confronto permanente tra la Regione e i SSC, con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

1.3.3 - Politiche in materia di territorio, ambiente e infrastrutture

Nel corso del 2018, in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, sono state approvate le leggi n. 3 e 24 che costituiscono interventi di modifica di discipline vigenti

² La "Misura attiva di sostegno al reddito" è stata istituita dalla LR 15/2015 come intervento monetario di integrazione al reddito, erogato nell'ambito di un percorso concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare. L'art. 2 della legge 15 ha previsto un periodo sperimentale di applicazione della Misura, decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento attuazione della legge. Il periodo di sperimentazione è scaduto il 22 ottobre 2018.

³ Per il finanziamento del fondo è stato previsto uno stanziamento di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

e le leggi n. 8 e 10 volte a introdurre nell'ordinamento regionale nuove discipline organiche di settore.

La **legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità)**, risulta essenzialmente un testo di modifica a leggi regionali in vigore, fatte salve alcune disposizioni relative a nuovi interventi. Il provvedimento, caratterizzato da un contenuto multidisciplinare che incide in materia di difesa del suolo, utilizzazione delle acque, attività estrattive ed energia, e che contiene altresì alcune disposizioni contabili è volto ad introdurre modifiche urgenti all'ordinamento regionale al fine di superare alcune criticità emerse dall'applicazione di leggi regionali vigenti e che si pongono quali impedimenti all'esigenza di contemperare gli obiettivi di sviluppo economico con quelli di tutela ambientale. Le modifiche principali attengono alla legge regionale 11/2015 in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque, alla legge regionale 12/2016 in materia di attività estrattive, e alla legge regionale 34/2017 in materia di rifiuti ed economia circolare. Ulteriori disposizioni sono dedicate agli attestati di prestazione energetica degli edifici e agli impianti di distribuzione carburanti, alle procedure autorizzative per gli interventi di dragaggio manutentivi e, in materia di contabilità, sono introdotte delle variazioni per il trasporto di bramme su ferrovia.

Le finalità della **legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa)**, attengono alle azioni e agli interventi necessari a garantire una nuova mobilità ciclistica urbana ed extraurbana sicura e diffusa sul territorio regionale. A tal fine si punta ad incentivare l'uso della bicicletta non solo in un contesto di promozione e sviluppo turistico ma anche come mezzo di trasporto privilegiato per gli spostamenti casa – scuola e casa – lavoro, predisponendo all'uopo una serie di azioni di sensibilizzazione, interventi infrastrutturali e di riqualificazione. Viene introdotto un sistema articolato di reti ciclabili che si struttura nel Sistema della ciclabilità diffusa, nella Rete delle ciclovie di interesse regionale, nella Rete ciclabile delle UTI e nella Rete ciclabile comunale in cui la l'attività pianificatoria si sostanzia nel Piano regionale della mobilità ciclistica, articolato in una parte strutturale e in una strategica, attraverso il quale sono definite le linee guida, le azioni, e le priorità degli interventi.

La **legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità)**, affronta il tema della progettazione urbanistica ed edilizia con l'obiettivo di innalzarne il livello qualitativo attraverso la "Progettazione universale", che rappresenta lo standard qualitativo fondamentale, atto a migliorare l'accessibilità per rispondere ai bisogni di utilizzo di un'utenza ampliata. Viene individuato un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività di formazione, di raccolta della documentazione, di diffusione dell'informazione e di consulenza gratuita in materia di accessibilità. Si prevede che la progettazione venga realizzata per conseguire un effettivo miglioramento dell'accessibilità, anche attraverso l'esplicitazione del concetto di "accomodamento ragionevole" cui ricorrere nei casi in cui

l'accessibilità auspicata non sia conseguibile ma sia, comunque, possibile porre in essere quelle modifiche ed adattamenti che, senza comportare oneri eccessivi e sproporzionati, possano assicurare una fruibilità autonoma su un piano di parità ed uguaglianza.

La **legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater))**, introduce alcune modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di politiche abitative intervenendo sui requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata, contrasto alla morosità incolpevole e garanzie, ed introducendo una disposizione specifica con cui si prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

1.3.4 – Politiche in materia di enti locali

Nella fase finale della **XI legislatura** sono state approvate alcune disposizioni orientate alla finalità di attenuare l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni comunali, prevista inizialmente con la riforma degli enti locali effettuata con la legge regionale 26/2014.

L'art. 4, comma 5, della **legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali) (cd. legge Omnibus)** recava alcune modifiche alla disciplina del conferimento delle funzioni comunali alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) definito dalla legge regionale 44/2017 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020". In particolare, per quanto riguarda il conferimento finale delle funzioni residue previste dall'art. 26 della legge regionale 26/2014 (le funzioni che comportano sia la costituzione di apposito ufficio dell'Unione che la conseguente competenza decisoria degli organi di governo dell'Unione), modificando il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 44/2017, eliminava la stretta connessione fra l'avvio dell'esercizio associato delle funzioni residue citate e l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 11, della legge regionale 45/2017, che veniva abrogato dal successivo comma 13 del citato art. 4.

Ne conseguiva che "l'attivazione tardiva" dell'esercizio associato in Unione delle funzioni residue (dopo il termine dell'1 gennaio 2018 previsto dall'art. 26, comma 3, della legge regionale 26/2014 ma, comunque, entro l'1 luglio 2018) non comportava più alcuna "conseguenza finanziaria" per le Unioni interessate. Restava invece ferma la decurtazione delle risorse regionali stanziata nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo nel

caso di mancata attivazione delle funzioni in argomento entro l'1 luglio 2018, secondo quanto prevedevano i commi 6 bis e 6 ter dell'art. 7 della legge regionale 18/2015, inseriti dall'art. 9 della legge regionale 44/2017.

L'art. 4, comma 5, è stato poi abrogato dalla legge regionale 17/2018 (art.1, comma 2). Successivamente, con la legge regionale 31/2018, che ha nuovamente modificato la normativa sul sistema degli enti locali, l'articolo 9, comma 3, è stato abrogato.

Con riferimento al completamento della gestione associata delle funzioni residue di cui all'art. 27 della legge regionale 26/2014 (che può realizzarsi anche mediante la costituzione dell'ufficio comune in Unione, lasciando tuttavia la competenza decisoria agli organi di governo dei singoli Comuni), l'art. 4, comma 6, ha differito il termine del 31 marzo 2018, entro il quale le Unioni avrebbero dovuto approvare il relativo cronoprogramma, al novantesimo giorno successivo all'adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione recante sia i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa (che consentono l'esercizio in forma singola delle funzioni comunali di cui all'art. 27), sia l'indicazione del termine ultimo entro il quale i comuni non adeguati devono attivare la gestione associata delle funzioni, secondo i tempi e i modi che saranno indicati nel cronoprogramma sopra citato.

Nella **XII legislatura** si avvia una nuova riforma del sistema delle autonomie locali, con l'obiettivo di disegnare un nuovo assetto istituzionale della Regione che comprenda un livello di governo intermedio per lo svolgimento di funzioni sovracomunali e di area vasta, con una chiara allocazione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo, priva di sovrapposizioni. Il riordino degli enti locali del Friuli Venezia Giulia prevede un sistema basato sui principi di libera associazione e salvaguardia delle specificità.

I primi interventi normativi hanno quindi rimosso l'obbligatorietà di aderire alle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e le forme di penalizzazione residue.

La **legge regionale 28 giugno 2018, n. 17 (Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali)**, con l'articolo 1, aveva modificato il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014, eliminando il termine dell'1 gennaio 2018, previsto per completare il passaggio alle Unioni territoriali intercomunali di tutte le funzioni elencate nell'articolo 26 della legge regionale 26/2014, lasciando libertà di decisione alle Assemblee delle Unioni.

La **legge regionale 31/2018** ha poi abrogato tale norma, avendo eliminato l'obbligo di esercitare tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 e, in determinate circostanze, quelle di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale.

L'articolo 2 ha modificato il comma 19 dell'articolo 56 della legge regionale 18/2016, per consentire anche ai comuni non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, come già previsto per i comuni partecipanti alle UTI, per la Regione e le UTI, di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigente nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Conseguentemente, veniva abrogato il comma 20 che limitava al 50 per cento la possibilità di assumere ai Comuni non partecipanti alle UTI.

La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)) ha modificato ulteriormente la normativa sul sistema degli enti locali contenuta nella legge regionale 26/2014, come primo passo del processo di riordino delle autonomie locali che prevede l'istituzione di un nuovo ente di area vasta. Il sistema delle Unioni territoriali intercomunali, introdotto a seguito della soppressione delle province, rimane, ma le amministrazioni locali hanno la possibilità di non aderire all'Unione, recedere dall'Unione, o revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione. Viene quindi meno per i comuni sia l'obbligo di aderire all'Unione territoriale intercomunale di riferimento, come individuata nel Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C bis alla legge regionale 26/2014, sia l'obbligo di esercitare tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 e, in determinate circostanze, quelle di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale. Le UTI pertanto "costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali".

Ai piccoli comuni si applica invece la normativa statale, che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o inferiore a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane.

Viene introdotta la possibilità di scioglimento delle Unioni, a eccezione, nella prima fase transitoria, delle quattro che includono i comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, e delle Unioni che esercitano le funzioni già esercitate dalle comunità montane, al fine di assicurare la continuità della gestione delle funzioni sensibili di area vasta, come per esempio l'edilizia scolastica.

Con la sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 viene modificato il meccanismo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, con

l'introduzione di un metodo di concertazione tra Regione ed enti locali riguardante il finanziamento con risorse regionali di investimenti strategici per lo sviluppo sovracomunale. La concertazione tra la Regione e gli enti locali avviene nell'ambito di Conferenze programmatiche tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali.

In base agli esiti della concertazione, la legge di stabilità, in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicurerà una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e definirà direttamente il riparto tra i beneficiari.

La modifica dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015 specifica che il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali è destinato non solo alle Unioni, ma anche a favore dei comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione.

Anche la modifica della composizione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) si inserisce nel processo di riforma delle relazioni istituzionali fra la Regione e i Comuni avviato nella nuova legislatura. La **legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015)**, con le modifiche alla legge regionale 12/2015, stabilisce che fanno parte del CAL, di diritto, i sindaci dei quattro Comuni ex capoluogo di provincia (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine), si prevede l'elezione di 18 componenti, in riferimento ai 18 ambiti socio-assistenziali, ed elezioni suppletive per individuare almeno due comuni uno montano e uno non montano con popolazione sino a 3.000 abitanti. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 12/2015 disponendo che, per salvaguardare e valorizzare le comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca, un rappresentante per ciascuna Assemblea delle comunità linguistiche partecipa, con diritto di parola, ai lavori del CAL e, con diritto di voto, se il rappresentante della comunità linguistica viene consultato in merito ad atti per i quali l'articolo 8 della legge regionale 12/2015 richiede l'intesa o il parere del CAL.

Anche i Presidenti dell'ANCI FVG e dell'UNCCEM FVG partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.

L'articolo 4 recava una norma transitoria che permetteva di entrare a far parte del CAL ai comuni più popolosi tra quelli che, non avendo aderito alle UTI, ne erano rimasti esclusi: Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio.

1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2018

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2018.

1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi

Anno 2018 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	31	10	20	1
Articoli	467	156	308	3
Commi	2.740	341	2.396	3
Caratteri	1.253.668	163.017	1.087.299	3.352

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giunta.

Il 2018 ha visto l'approvazione di 31 leggi contro le 48 del 2017.

Nel confronto con il 2017 i dati dimensionali della produzione legislativa registrano valori in diminuzione rispetto a tutti gli indicatori dimensionali presi in considerazione: numero di articoli (da 838 a 467, con un decremento del 45%), numero di commi (da 3.859 a 2.740, con un decremento del 29%) e numero di caratteri (da 1.721.247 a 1.253.668, con un decremento del 27%).

Anno 2018 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

Livello dimensionale	Quantità
N. medio articoli per legge	15
N. medio commi per legge	88
N. medio caratteri per legge	40.441
N. medio commi per articolo	5,9
N. medio caratteri per comma	458

Rispetto al 2017 il numero medio di articoli per legge scende da 17 a 15, mentre aumentano le dimensioni medie di commi e caratteri (il numero medio di commi passa da 80 a 88 e il numero medio di caratteri da 35.859 a 40.441).

Salta da 4,6 a 5,9 il numero medio di commi per articolo, mentre il numero medio di caratteri per comma passa da 446 a 458.

1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	20	65
Consiglio	10	32
Mista	1	3
Popolare	-	-
Totale	31	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Il 2018 registra una diminuzione delle leggi di iniziativa consiliare: dalle 19 leggi del 2017 si passa a 10 leggi; anche il valore percentuale, pari al 32% del totale, è inferiore a quello registrato nel 2017 (39%).

Sono comunque maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 65% del totale. L'iniziativa mista si attesta sul 3% mentre l'iniziativa popolare risulta assente.

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	Maggioranza	6	19
	Opposizione	1	3
	Trasversale	3	10
	Comune	-	-
	Totale	10	32

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinati all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Aumenta la percentuale delle leggi approvate di iniziativa della maggioranza: dal 14% del 2017 al 19% del 2018. Diminuisce invece la percentuale delle leggi approvate di iniziativa dell'opposizione, che passa dall'8% del 2017 al 3% del 2018. Diminuisce altresì il dato dell'iniziativa trasversale.

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	2	20
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	5	50
Trasversale	3	30
Comune	-	-
Totale	10	100

L'iniziativa di coalizione riporta un dato percentuale in incremento rispetto al 2017 (26%), mentre l'iniziativa trasversale e l'iniziativa monogruppo riportano dati percentuali inferiori rispetto al 2017 (rispettivamente 37% e 32%).

1.4.3 - Macrosettori e materie

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	6	6	-	12	39
B - sviluppo economico e attività produttive	-	3	-	3	10
C - territorio, ambiente e infrastrutture	1	3	1	5	16
D - servizi alle persone e alla comunità	3	2	-	5	16
E - finanza regionale	-	6	-	6	19
Totale	10	20	1	31	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Nel 2018 il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale risulta il più interessato dalla produzione legislativa con 12 leggi approvate e un peso del 39% sulla produzione totale: nel 2017 le leggi in questo macrosettore erano state 6 (con un peso del 12,5% sul totale).

Tutti i rimanenti macrosettori registrano un calo della produzione legislativa rispetto al 2017, ad eccezione del macrosettore della Finanza regionale, il cui peso percentuale rimane sostanzialmente invariato.

La produzione legislativa di iniziativa del Consiglio è distribuita tra i macrosettori dell'Ordinamento istituzionale, del Territorio ambiente e infrastrutture e dei Servizi alle persone e alla comunità, con una netta prevalenza del primo ambito rispetto agli altri.

La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore invece nei settori dell'Ordinamento istituzionale e della Finanza regionale, macrosettore quest'ultimo che comunque sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio (legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto).

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa


Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione	Consiglio	4
		A4	Personale e amministrazione	Giunta	1
				Consiglio	2
		A6	Altro(persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico ecc.)	Giunta	1
A5	Enti locali e decentramento	Giunta	4		
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	B9	Agricoltura e foreste	Giunta	2
		B13	Multimateria	Giunta	1
C	TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica	Consiglio	1
		C4	Opere pubbliche	Mista	1
		C5	Viabilità	Giunta	1
		C9	Multimateria	Giunta	2
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Giunta	1
				Consiglio	1
		D3	Servizi sociali	Consiglio	1
		D4	Istruzione	Consiglio	1
D10	Ordinamento della comunicazione	Giunta	1		
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	6

Nell'anno 2018 il maggior numero di interventi ha riguardato le materie Organi della regione ed Enti locali e decentramento, con 4 provvedimenti, rispettivamente di iniziativa del Consiglio e della Giunta.

1.4.4 - Commissioni referenti

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	6+5 int
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	3
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	4
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	8
VI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	2



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

La I Commissione ha approvato il maggior numero di leggi: 11, pari al 35% del totale. Il dato risulta comprensivo delle leggi necessarie (5) relative alla manovra di bilancio.

Seguono la V Commissione, che ha approvato 8 leggi, la IV Commissione con 4 leggi, le Commissioni II e III con 3 provvedimenti ciascuna e, infine, la VI Commissione con 2 leggi.

Rispetto al 2017 aumenta il numero di leggi approvate dalla V Commissione (da 5 a 8) e diminuisce il numero di quelle approvate dalla II Commissione (da 7 a 3), dalla III Commissione (da 7 a 3), dalla IV Commissione (da 9 a 4) e dalla VI Commissione (da 8 a 2).

1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio

Anno 2018- Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

Classi di ampiezza in giorni	N° leggi Consiglio		N° leggi Giunta		N° leggi di iniziativa mista		N° complessivo leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	4	8*	16	19	0	0	20	27
da 31 a 90	2	0	4	1	1	1	7	2
da 91 a 180	2	0	0	0	0	0	2	0
da 181 a 360	1	2	0	0	0	0	1	2
oltre 360	1	0	0	0	0	0	1	0
Totale	10	10	20	20	1	1	31	31

* La legge regionale 11/2018 è stata esaminata direttamente in Aula (art. 102, comma 3, Reg.int.), per cui il suo iter effettivo è pari a 1 giorno

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Nel corso del 2018 la durata media dell'iter formale dei progetti di legge è stata di circa 53 giorni, mentre è di circa 31 giorni la durata media dell'iter effettivo.

Si è concluso entro 30 giorni l'iter formale di 20 progetti di legge che rappresentano il 64% di quelli presentati.

Analogo risultato è stato raggiunto nel 2017 per 22 progetti (pari al 46% del totale).

Dei progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale circa l'80% è stato approvato a seguito di iter formale concluso entro 30 giorni e il restante 20%, comunque, entro 90 giorni.

La durata dell'iter dei progetti di legge d'iniziativa del Consiglio regionale, invece, è stata caratterizzata da una certa variabilità e, dunque, anche nel 2018 si osserva una maggiore speditezza nell'approvazione dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Nel 2018 un solo progetto di legge è stato approvato in seguito a un iter superiore a 360 giorni.

Anno 2018 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea

Classi numeriche di sedute	Commissione: leggi/sedute	Assemblea: leggi/sedute
0	1	0
da 1 a 2	23	26
da 3 a 4	6	3
da 5 a 6	1	2
oltre 6	0	0

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Nel 2018 tanto le Commissioni quanto l'Assemblea hanno approvato gran parte dei progetti di legge destinando non più di 2 sedute. L'Assemblea tuttavia ha dedicato prevalentemente una sola seduta per l'approvazione.

Anno 2018 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Assemblea: leggi/ore
0	1	0
da 1 a 5	24	23
da 6 a 10	2	6
da 11 a 20	4	0
oltre 20	0	2

Come negli anni precedenti anche nel 2018 le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato la maggior parte dei progetti di legge dedicando all'esame al massimo 5 ore.

Anno 2018 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea

Media sedute Commissione/legge	2,13
Media sedute Assemblea/legge	1,81
Media ore Commissione/legge	4,77
Media ore Assemblea/legge	5,77

Nel 2018 il numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea non varia in misura significativa.

L'esame in Commissione ha richiesto in media 2 sedute (2,13), analogamente al valore medio del 2017 (2,08).

L'esame in Assemblea ha richiesto in media quasi 2 sedute (1,81), valore analogo a quello riscontrato nel 2017 (1,85).

La media della durata dell'iter in Commissione è stata di 4,77 ore, superiore a quella del 2017 (3,2 ore).

In Assemblea la durata media dell'iter è stata di 5,77 ore, superiore a quella del 2017 (4,75 ore).

Anche nel 2018 la durata media dei lavori (misurata in ore) in Commissione è inferiore a quella dell'Assemblea.


1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea

Anno 2018 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
Approvati	246	517	763
Respinti o ritirati	35	765	800
Totale presentati	281	1282	1563

Rispetto al totale degli emendamenti presentati per ciascun progetto di legge quasi l'80% è stato presentato in Assemblea.

Anno 2018- Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Nel 2018 quasi il 90% degli emendamenti presentati in Commissione viene approvato, mentre in Assemblea la percentuale degli emendamenti approvati scende intorno al 40%.

Anno 2018- Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	200	24	27	30	281
Approvati	200	15	4	27	246
% di successo	100%	62,5%	14,8%	90%	87,5%

Anno 2018 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	252	277	711	42	1282
Approvati	244	172	65	36	517
% di successo	96,8%	62,1%	9,1%	85,7%	40,3%

Nel 2018 è stata approvata la totalità degli emendamenti proposti dalla Giunta regionale in Commissione (100%), e la quasi totalità di quelli presentati in Assemblea (96,8%).

La Maggioranza consiliare ha ottenuto l'approvazione di più del 60% degli emendamenti presentati sia in Commissione (62,5%), sia in Assemblea (62,1%).

Per l'Opposizione il successo degli emendamenti presentati è del 14,8% in Commissione e del 9,1% in Assemblea.

L'Assemblea, anche nel 2018, è la sede emendativa preferita tanto dall'Opposizione quanto dalla Maggioranza, seppure con differenze numeriche molto marcate; la Giunta, invece, utilizza lo strumento emendativo in entrambe le sedi, pur con una prevalenza della sede assembleare.

1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea

Anno 2018- Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi	%
Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	6	19
	Approvazione a maggioranza	25	81
Interventi modificativi	Con emendamenti	28	90
	Senza emendamenti	3	10
Presenza di atti di indirizzo	Con ordini del giorno	15	48
	Senza ordini del giorno	16	52

Nel corso del 2018 l'81% dei progetti di legge è stato approvato a maggioranza.

Il 90% dei progetti di legge approvati è stato emendato. Tale percentuale aumenterebbe se si escludessero dalla base di calcolo la legge di approvazione del bilancio e quella di approvazione del rendiconto, per le quali non è prevista la presentazione di emendamenti.

Il 48% delle leggi è accompagnato da ordini del giorno. L'attività di indirizzo risulta percentualmente aumentata rispetto al 42% del 2017.

Si conferma poi la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

Anno 2018 - Leggi che rinviavano ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
31	15	42	48%	2,8

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”: nel 2018 il 48% delle leggi contiene rinvii ad atti non legislativi, un dato percentuale leggermente superiore al 44% registrato nel 2017; resta sostanzialmente stabile il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), pari a 2,8, rispetto ai 3 del 2017.

Delle 15 leggi che presentano dei rinvii ad atti non legislativi, 4 rimandano a regolamenti di attuazione e risultano approvate tutte nel periodo finale dell’XI legislatura. Al 31 dicembre 2018 nessuno di tali regolamenti risulta adottato.

Anno 2018 - Leggi che rinviavano ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
31	6	6	19%	1

Diminuisce leggermente la percentuale di leggi con parere delle Commissioni: 19% nel 2018 contro il 21% del 2017. Resta confermato il numero medio di pareri per legge, pari a 1, come nel 2017.

1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali

Anno 2018 - Leggi che prevedono l'istituzione di organismi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organismi collegiali	Totale organismi collegiali
31	9	12

Cresce il numero di leggi istitutive di organismi collegiali: 9, contro le 5 del 2017. Aumenta anche il numero di organismi istituiti (12 contro 8 del 2017).

1.4.10 - Entrata in vigore

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
31	6	22	3

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

Aumentano in percentuale, rispetto al 2017, le leggi con entrata in vigore anticipata: il 71% contro il 62%.

Sono 3 le leggi con entrata in vigore successiva ai quindici giorni ordinariamente previsti dallo Statuto, contro una sola nel 2017.

1.4.11 - Abrogazioni

Anno 2018 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
31	14

Anno 2018 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	31
Integralmente abrogate	13
Saldo	+ 18

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	1
Solo abrogazioni parziali	11
Abrogazioni integrali e parziali	2

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	10
Solo efficacia differita a data certa	1
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	0
Diversi regimi di efficacia	3

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2018 sono state 14 le leggi recanti disposizioni abrogative, rispetto alle 18 del 2017.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato al 31 dicembre 2018 un incremento di 18 leggi.

Il saldo positivo del 2018 conferma le risultanze degli anni precedenti, quasi sempre caratterizzati da una crescita della produzione legislativa (+ 17 nel 2013, +21 nel 2014, +22 nel 2015, + 29 nel 2017), con la sola eccezione del 2016, chiuso con un saldo negativo di 5 leggi.

1.4.12 - Natura della potestà legislativa

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	20	65
concorrente	5	16
residuale	3	10
mista	2	6
delegata	-	-
integrativa attuativa	1	3
Totale	31	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 65% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 75%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione.

Rispetto al 2017 si registra un aumento del 6% della "potestà esclusiva" (dato 2017: primaria pari al 50%, residuale pari al 19%) e una diminuzione del 7% della potestà concorrente (esercitata per il 23% nel 2017).

1.4.13 - Tipologia della normazione

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio	-	6	-	6	19
Istituzionale	4	4	-	8	26
Settore	5	4	-	9	29
Intersettoriale	-	2	-	2	7
Manutenzione	1	4	1	6	19
Europea	-	-	-	-	-
Provvedimento	-	-	-	-	-
Totale	10	20	1	31	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; nel 2018 rilevano in questo senso: le leggi di rendiconto (n. 18), di assestamento (n. 20), la legge collegata alla manovra di bilancio (n. 28), la legge di stabilità (n. 29), la legge di bilancio (n. 30); è stata ricompresa nella categoria la legge n. 14 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili";

- legge europea: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;

- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;

- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;

- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;

- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;

- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto

Anno 2018- Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	6	11	1	18	58
Settoriale	1	9	-	10	32
Microsezionale	3	-	-	3	10
Individuale	-	-	-	-	-
Totale	10	20	1	31	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

La dimensione di contenuto generale ha riguardato il 58% delle leggi del 2018, mentre nel 2017 prevalevano le leggi a contenuto settoriale, esercitate per il 60%. In diminuzione rispetto al 2017, passando dal 17% al 10%, le leggi a carattere microsezionale. Assenti dal 2014 le leggi a carattere individuale.

1.4.15 - Tecnica redazionale

Anno 2018 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	3	6	-	9	29
Novella	7	4	1	12	39
Testo misto	-	10	-	10	32
Totale	10	20	1	31	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

Prevale l'utilizzo della tecnica redazionale della novella che interessa 12 leggi su 31, pari al 39%; la tecnica del testo nuovo interessa il 29% delle leggi, quella del testo misto il 32%, mentre nel 2017 prevaleva con il 44% la tecnica del testo nuovo.

Si segnalano 3 leggi regionali che contengono discipline organiche e di riordino:

- Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
- Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge regionale 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che, all'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge regionale 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ($p=50$).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità $p=20$; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione $p=30$; semplificazione normativa e riordino $p=35$; semplificazione amministrativa $p=15$.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
 - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
 - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
 - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 26 delle 31 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nonché la legge di assestamento del bilancio che, per il loro contenuto, non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

Anno 2018 - Dati sintetici della qualità legislativa

Qualità redazionale

	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	21	5	26	0
% sul totale	81	19	100	0

Qualità tecnica

	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	8	18	4	22
% sul totale	31	69	15	85

Anno 2018 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	0	0
bassa (20-35)	3	12
media (45-55)	13	50
alta (65-80)	4	15
molto alta (85-100)	6	23
Totale	26	100

Delle 26 leggi valutate, il 100% risulta adeguato con riferimento al parametro della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (era il 98% nel 2017), l'81% risulta adeguato rispetto al parametro dell'omogeneità (era il 90% nel 2017).

In ordine alla qualità tecnica, le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione normativa sono il 31% (27% nel 2017), mentre le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione amministrativa sono il 15% (22% nel 2017).

Rispetto alla distribuzione per classi di qualità, 13 leggi si collocano nella fascia media (50%), 6 leggi nella fascia molto alta (23%), 4 leggi nella alta (15%) e 3 leggi nella bassa (12%). Nessuna legge si colloca nella fascia molto bassa.

Considerando la qualità legislativa nel suo complesso, rispetto all'anno 2017 si rileva l'aumento delle leggi collocate in fascia alta e molto alta, che passano dal 32% del 2017 al 38%.

1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio

La legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della nostra Regione e della legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori dell'Amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni su materie tra loro eterogenee.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti, sia in percentuale, sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi relative alla manovra di bilancio approvate nella X, nella XI e nella XII legislatura.

Anno 2018 - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2018

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2018	Legge collegata (28/2018)	13	188	96837						
	Legge di stabilità 2018 (29/2018)	18	511	223716						
	Assestamento 2018 (20/2018)	17	353	148532						
Totale 2018		48	1.052	469.085	467	2.740	1.253.668	10,28%	39,39%	37,42%
2017	Legge collegata (44/2017)	11	172	104.675						
	Legge di stabilità 2017 (45/2017)	16	814	303.606						
	Assestamento 2017 (31/2017)	16	561	247.541						
Totale 2017		43	1.547	655.822	838	3.859	1.721.247	5,13%	40,08%	38,10%
2016	Legge collegata (24/2016)	11	161	93.904						
	Legge di stabilità 2017 (25/2016)	15	590	266.572						
	Assestamento 2016 (14/2016)	13	709	292.400						
Totale 2016		39	1.460	652.876	769	4.073	1.876.383	7,6%	35,84%	34,79%
2015	Legge collegata (33/2015)	8	186	98.672						
	Legge di stabilità 2016 (34/2015)	10	351	139.699						
	Assestamento 2015	17	525	227.246						
Totale 2015		35	1.062	465.617	790	3.361	1.440.926	4,43%	31,60%	32,31%
2014	Fin 2014 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2014		32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%
2013	Fin 2013 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale della produzione legislativa

Dal 2016 sono diventate pienamente operative nell'ordinamento regionale le regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali, di cui al decreto legislativo 118/2011; la Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi completato l'adeguamento alla riforma nazionale delle proprie regole contabili e classificazioni di bilancio. Si ricorda tuttavia che fin dal 2015 il principale documento di programmazione finanziaria regionale, ovvero la legge finanziaria, è stato sostituito dalle leggi di stabilità e collegata alla manovra di bilancio.

Anche nel 2018 le leggi relative alla manovra di bilancio hanno avuto dimensioni piuttosto consistenti rispetto al totale della produzione legislativa annuale.

Considerando il numero di commi e di caratteri che, come detto, rappresentano le grandezze più significative ai fini di una valutazione di incidenza sull'insieme della produzione legislativa, le leggi in questione pesano più del 38% per quanto riguarda il numero di commi e più del 37% per quanto riguarda il numero di caratteri sul totale delle leggi approvate nell'anno di riferimento.

Tale dato è in leggero calo rispetto a quello del 2017 (laddove la percentuale era più del 40% per quanto riguarda il numero di commi e più del 38% per quanto riguarda il numero di caratteri).

2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2018

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2018, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa

Anno 2018 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	19	40
Consiglio	28	60
Popolare	-	-
Mista	-	-
Totale	47	100

Nel corso del 2018 si assiste a un calo nella presentazione dei progetti di legge rispetto al 2017 (47 contro 67) anche per effetto del passaggio dall'XI legislatura alla XII legislatura.

Mentre nel 2017 l'iniziativa giuntale e quella consiliare erano sostanzialmente equivalenti (rispettivamente, 33 e 34 progetti di legge), nel 2018 si assiste a una significativa inversione di tendenza passando a 19 progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale e a 28 di iniziativa consiliare.

Rispetto agli 11 progetti di legge presentati nel 2018, riconducibili all'XI legislatura, 5 sono di iniziativa consiliare e 6 di iniziativa della Giunta regionale.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2018, come del resto negli anni precedenti.

2.2 - Iniziativa legislativa consiliare

Anno 2018 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	16	57
Opposizione	11	39
Trasversale	1	4
Totale	28	100

Le proposte di legge presentate dai consiglieri di maggioranza si attestano al 57% del totale che rappresenta un dato significativamente maggiore rispetto a quello del 2017, pari al 26% del totale.

Le proposte sottoscritte dai consiglieri di opposizione, pari al 39% del totale, registrano per contro una significativa flessione rispetto al 62% del 2017.

L'iniziativa legislativa trasversale (4%), frutto della collaborazione tra gruppi di maggioranza e opposizione e integralmente riconducibile all'XI legislatura, diminuisce notevolmente rispetto al 2017, allorché era pari al 12%.

Con riferimento all'XI legislatura, dei 5 progetti di legge di iniziativa consiliare, 2 sono ascrivibili rispettivamente alle forze di maggioranza e a quelle di opposizione, mentre 1 ha valenza trasversale.

Anno 2018 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	17	61
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	10	35
Trasversale (maggioranza e opposizione)	1	4
Totale	28	100

Le iniziative riconducibili a un solo gruppo rappresentano il 61% del totale e costituiscono la parte più significativa dell'iniziativa consiliare. Il dato del 2018 è più alto rispetto a quello del 2017 (50%).

Le iniziative di coalizione si attestano, per il 2018, sul valore del 35%, sostanzialmente in linea con il 38% del 2017.

La collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi (4%) diminuisce notevolmente rispetto al 2017, allorché era pari al 12%.

Con riferimento all'XI legislatura, dei 5 progetti di legge di iniziativa consiliare, 2 sono riconducibili all'iniziativa di coalizione, 2 all'iniziativa di un solo gruppo e 1 ha valenza trasversale.

2.3 - Macrosettori di intervento legislativo

Anno 2018 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2018 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	9	19
Ordinamento istituzionale	13	28
Servizi alle persone e alla comunità	14	30
Sviluppo economico e attività produttive	4	8
Territorio, ambiente e infrastrutture	6	13
Multisetttore	1	2
Totale	47	100

Nel 2018, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente, l'iniziativa legislativa si è concentrata sul macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità, pur se con una leggera flessione rispetto al 33% del 2017.

Va segnalato il netto incremento dei progetti di legge riconducibili al macrosettore dell'Ordinamento istituzionale che passa dal 13% del 2017 al 28% per l'anno di riferimento, nonché l'altrettanto significativa contrazione dei progetti di legge ascrivibili al macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive laddove si assiste a una flessione dal 24% del 2017 al solo 8% del 2018.

Il macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture, che pesa nel 2018 per il 13%, risulta in calo rispetto al 17% del 2017, mentre registrano un aumento importante gli interventi legislativi riconducibili al macrosettore della Finanza regionale, che passano all'attuale 19% dal 13% del 2017.

Nel 2018 l'iniziativa legislativa multisetoriale si attesta al 2%, laddove nel 2017 era completamente assente.

Con riferimento all'XI legislatura, degli 11 progetti di legge presentati, 5 sono riconducibili al macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità, 2, rispettivamente, al macrosettore dell'Ordinamento istituzionale e al macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture, nonché 1, rispettivamente, al macrosettore della Finanza regionale e al multisetttore.

2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2018

Anno 2018 - Situazione dei progetti di legge

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	15	32
In corso di esame	4	9
Approvati	26	55
Respinti	-	-
Ritirati	-	-
Decaduti per fine legislatura	2	4
Totale	47	100

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge in corso di esame si intendono quei provvedimenti il cui iter è iniziato ma non si è concluso nel 2018.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2018 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

I progetti di legge giacenti, 32%, si attestano su una percentuale analoga a quella del 2017, che era pari al 31%. Anche i progetti di legge in corso di esame si pongono sostanzialmente in linea con il dato del 2017 (7%).

La percentuale dei progetti di legge approvati dall'Assemblea, pari al 55%, è in lieve flessione rispetto al 60% del 2017.

Nel 2018 non vi sono stati progetti di legge ritirati.

In coincidenza della fine dell'XI legislatura sono decaduti 2 progetti di legge e i restanti 9 progetti di legge sono stati approvati.

Anno 2018 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	-	-
Maggioranza	7	47
Opposizione	8	53
Trasversale	-	-
Totale	15	100

Nel 2018 i progetti di legge giacenti si dividono tra quelli riconducibili all'iniziativa delle forze politiche di Maggioranza e di Opposizione, mentre nel 2017 la percentuale più significativa (71%) era ascrivibile all'iniziativa dell'Opposizione.

Nel 2018 tra i provvedimenti giacenti il 47% è riconducibile all'iniziativa della Maggioranza, laddove nel 2017 tale valore incideva per il 10%.

Nel 2018 tutti i progetti di legge di iniziativa giuntale sono stati evasi, mentre nel 2017 risultavano giacenti 3 provvedimenti.

Anno 2018 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2018 e approvati dall'Assemblea in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati	%
Giunta	19	73
Maggioranza	6	23
Opposizione	-	-
Trasversale	1	4
Totale	26	100

Su un totale di 47 progetti di legge presentati nel 2018 ne sono stati approvati 26, pari al 55%.

Anche per il 2018 risulta confermata la netta prevalenza, tra i progetti di legge approvati, di quelli di iniziativa giuntale: il valore per l'anno in esame, pari al 73%, è in linea con quello del 2017 (72%).

Per quanto riguarda i progetti di legge approvati di iniziativa consiliare, quelli attribuibili alla Maggioranza, per il 2018, registrano un incremento rispetto al dato del 2017, pari al 17% del totale.

Nel 2018 non è stato approvato nessun progetto di legge di iniziativa dell'Opposizione, laddove nel 2017 questo dato si attestava all'8%.

I progetti di legge approvati derivanti da un'iniziativa trasversale si pongono in linea con il valore del 3% registrato nel 2017.

Con riferimento all'XI legislatura, degli 11 progetti di legge presentati, ne sono stati approvati 9, 6 dei quali riconducibili all'iniziativa della Giunta regionale e 3 all'iniziativa del Consiglio, di cui uno trasversale.

3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2018 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	82	articoli per regolamento	12
articoli	947	commi per regolamento	26
commi	2.140	commi per articolo	2
caratteri	1.671.455	caratteri per articolo	1.765

Nel 2018 i regolamenti approvati dall'Esecutivo sono stati 82, in significativa flessione rispetto all'anno 2017, in cui erano stati approvati 147 regolamenti.

La struttura dei regolamenti resta sostanzialmente confermata rispetto al numero medio di articoli (12 nel 2018, 13 nel 2017), nonché rispetto alla media dei commi per articolo (2 nel 2018, come nel 2017); mentre diminuisce leggermente la media dei commi per regolamento (26 nel 2018, 31 nel 2017).

Aumenta il numero medio di caratteri per articolo: 1.756 rispetto ai 1.590 del 2017.

Anno 2018 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	4	5
Sviluppo economico e attività produttive	34	41
Territorio ambiente e infrastrutture	13	16
Servizi alle persone e alla comunità	29	35
Finanza regionale	2	3
Totale	82	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Analogamente a quanto riscontrato negli anni precedenti anche nel 2018 le frequenze più alte continuano a registrarsi in due settori: quello dello Sviluppo economico e attività produttive e quello dei Servizi alle persone e alla comunità.

Il macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive registra una lieve flessione rispetto al 2017, passando dal 43% al 41%.


Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità si pone sostanzialmente in linea con il 2017, allorchè il dato era del 34%.

Il macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture si attesta al 16%, con percentuale identica al 2017.

Il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale registra un valore leggermente superiore a quello del 2017 (3%), mentre quello della Finanza regionale si colloca al 3%, rispetto al 4% del 2017.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 82 regolamenti emanati, 49 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 60% del totale, in significativo incremento rispetto al 49,6% del 2017. I rimanenti 33 regolamenti sono attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Anno 2018 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 73%, sostanzialmente in linea con il 75% del 2017 ed in riduzione rispetto all'82% del 2016.

4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

4.1 - Sindacato ispettivo

Anno 2018 - Atti di sindacato ispettivo presentati nel 2018

	Presentati XI Legislatura	Presentati XII Legislatura	Totale	%
Interpellanze	2	39	41	16
Interrogazioni a risposta scritta	16	32	48	18
Interrogazioni a risposta orale	11	49	60	23
Interrogazioni a risposta immediata	36	75	111	43
Totale	65	195	260	100

Nel corso del 2018 si assiste a un calo nella presentazione degli atti di sindacati ispettivo per effetto del passaggio dalla XI alla XII legislatura.

I dati per il 2018 risultano infatti dimezzati rispetto a quelli del 2017: 260 atti presentati nel 2018 contro i 571 del 2017.

La diminuzione interessa tutte le categorie di atti di sindacato ispettivo e risulta particolarmente marcata per le interrogazioni a risposta scritta (48 nel 2018, rispetto alle 97 nel 2017), per le interrogazioni a risposta orale (60 nel 2018, rispetto alle 247 nel 2017,) e per le interrogazioni a risposta immediata (111 nel 2018, rispetto alle 180 nel 2017), pur rilevandosi, come nel 2017, l'interrogazione nelle sue varie forme lo strumento prevalente utilizzato (84% sul totale degli atti presentati; nel 2017 incideva per il 92%).

Atti di sindacato ispettivo presentati ed evasi nell'XI legislatura (13/05/2013-21/05/2018) e relativo tasso di evasione.

	presentati	evasi	% di evasione
Interpellanze	190	71	37
Interrogazioni a risposta scritta	496	194	39
Interrogazioni a risposta orale	1.132	418	37
Interrogazioni a risposta immediata	733	698	95
Totale	2.551	1.381	54

Atti di sindacato ispettivo presentati ed evaso da inizio XII legislatura e relativo tasso di evasione al 28 febbraio 2019.

	presentati	evasi	% di evasione
Interpellanze	39	12	31
Interrogazioni a risposta scritta	32	5	16
Interrogazioni a risposta orale	49	12	24
Interrogazioni a risposta immediata	75	68	91
Totale	195	97	50

Per quanto riguarda l'evasione degli atti di sindacato ispettivo, si assiste ad una lieve flessione per quanto riguarda gli atti presentati nella XII legislatura.

Il tasso medio di evasione passa dal 54% dell'XI legislatura al 50%; diminuiscono nella XII legislatura anche i tassi di evasione di tutti gli atti e tale diminuzione risulta particolarmente marcata per le interrogazioni a risposta scritta (39% nella XI legislatura, 16% nella XII) e per le interrogazioni a risposta orale (37% nella XI legislatura, 24% nella XII).

**Atti di sindacato ispettivo presentati ed evasi da inizio XI Legislatura (13/05/2013)
distinti per gruppo consiliare e relativo tasso di evasione (fine XI Legislatura
21/05/2018)**

Gruppo consiliare	Interpellanze		Interr. risposta imm.		Interr. orali		Interr. scritte		Totale		% evasione
	Presentati	Evasi	Presentati	Evasi	Presentati	Evasi	Presentati	Evasi	Presentati	Evasi	
Autonomia responsabile	36	12	69	61	101	39	35	19	241	131	54
Cittadini	6	1	8	7	1	1	1	0	16	9	56
Gruppo misto	4	1	88	80	230	66	83	35	405	182	45
Lega nord	0	0	21	21	22	16	14	8	57	45	79
Movimento 5 stelle	48	14	225	223	117	51	107	41	497	329	66
Alternativa popolare/NCD-Fratelli d'Italia/AN forza fvg	21	6	86	78	31	6	89	29	227	119	52
Partito democratico	5	3	88	86	93	39	7	0	193	128	66
Il popolo della liberta' - Forza Italia	70	34	128	122	536	199	140	50	874	405	46
Sinistra ecologia e liberta'	0	0	20	20	1	1	20	12	41	33	80
	190	71	733	698	1.132	418	496	194	2.551	1.381	54

**Atti di sindacato ispettivo presentati ed evasi da inizio XII Legislatura (22/05/2013)
distinti per gruppo consiliare e relativo tasso di evasione al 28 febbraio 2019**

Gruppo consiliare	Interpellanze		Interr. risposta imm.		Interr. orali		Interr. scritte		Totale		% evasione
	Presentati	Evasi	Presentati	Evasi	Presentati	Evasi	Presentati	Evasi	Presentati	Evasi	
Cittadini	1	0	10	10	0	0	1	0	12	10	83
Forza Italia	8	1	8	6	8	1	6	2	30	10	33
Fratelli d'Italia/AN	7	2	1	1	1	0	3	0	12	3	25
Lega Salvini	1	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0
Movimento 5 stelle	4	1	14	14	6	2	1	1	25	18	72
Gruppo misto	0	0	4	4	1	0	3	0	8	4	50
Patto per l'autonomia	1	0	6	5	3	0	4	0	14	5	36
Partito democratico	14	6	28	25	23	8	9	1	74	40	54
Progetto FVG per una regione speciale / AR	3	2	4	3	6	1	3	1	16	7	44
	39	12	75	68	49	12	32	5	195	97	50

Nella XI legislatura, con un totale di 874 atti, sono i consiglieri del Gruppo PDL/FI ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo; dall'inizio della XII

legislatura al 31/12/2018 il maggior numero di atti di sindacato ispettivo (74) risulta presentato dai consiglieri del Partito democratico-PD.

Nell'intera XI legislatura il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è quello di SEL-Sinistra ecologie e libertà, con 80%, seguito dal Gruppo LN-Lega nord con il 79%. I Gruppi consiliari con le percentuali di evasione più basse sono il Gruppo Misto (45%) ed il Gruppo PDL/FI (46%).

Nella XII legislatura il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è quello dei Cittadini, con l'83%. I Gruppi consilari con le percentuali di evasione più basse sono il Gruppo Lega Salvini (0%) e Fratelli d'Italia/AN (25%).

4.2 - Indirizzo politico

Anno 2018 - Attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati	
Mozioni	46	1 nella XI legislatura 45 nella XII legislatura
Ordini del giorno su progetti di legge	219	15 nella XI legislatura 204 nella XII legislatura
Ordini del giorno su petizioni	-	
Ordini del giorno su mozioni	1	- 1 nella XII legislatura
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	
Voti alle Camere e al Governo	5	1 nella XI legislatura 4 nella XII legislatura
Totale	271	17 nella XI legislatura 254 nella XII legislatura

L'attività di indirizzo politico cresce rispetto al 2017 (271 atti presentati nel 2018, rispetto ai 216 del 2017).

Nel 2018 diminuiscono le mozioni (46 presentate nel 2018, contro le 76 del 2017), ma aumentano notevolmente gli ordini del giorno sui progetti di legge (219, rispetto ai 134 del 2017); rimane sostanzialmente invariato il numero dei voti alle Camere e al Governo (5 nel 2018, erano 6 nel 2017).

Atti di indirizzo politico presentati da inizio XI legislatura al 21 maggio 2018 e relativo tasso di approvazione/accolgimento

	presentati	approvati/accolti	% di approvazione / accoglimento
Mozioni	315	104	33%
Ordini del giorno su progetti di legge	775	473	61%
Ordini del giorno su petizioni	1	1	100%
Ordini del giorno su mozioni	10	8	80%
Odg su Comunicazioni della Giunta	1	1	100%
Odg su Documento di indirizzi	2	2	100%
Voti alle Camere e al Governo	23	18	78%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	2	2	100%
Totale	1129	609	

Atti di indirizzo politico presentati dal 22 maggio 2018 (inizio XII legislatura) al 31 dicembre 2018 e relativo tasso di approvazione/accoglimento

	presentati	approvati/accolti	% di approvazione / accoglimento
Mozioni	45	18	40%
Ordini del giorno su progetti di legge	204	171	84%
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	1	1	100%
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-
Voti alle Camere e al Governo	4	2	50%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-
Totale	254	192	

5 - PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

Anno 2018 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
6	1	1	4

Nel corso del 2018 sono state presentate 6 nuove petizioni (1 nel corso dell'XI legislatura e 5 nel corso della XII legislatura) e per una di esse, al 31 dicembre 2018, l'iter risulta concluso, mentre, l'unica petizione presentata nel corso dell'XI legislatura e riferita al 2018, è da considerarsi decaduta per fine legislatura. Il numero delle petizioni presentate nel 2018 è lievemente inferiore rispetto a quello del 2017, allorché le petizioni presentate furono 8.

Nel 2018 è stata approvata dalla competente Commissione consiliare una petizione, successivamente trasmessa, con apposita risoluzione, alla Giunta regionale per il seguito di competenza.

Le materie interessate dalle petizioni sono la tutela della salute e l'ambiente (rispettivamente con 2 petizioni ciascuna), gli enti locali (1 petizione) e le lingue locali o minoritarie (1 petizione).

XI legislatura (13/05/2013-21/05/2018) - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
35	7	9	19

Con riferimento all'XI legislatura sono state presentate complessivamente 35 petizioni, 9 delle quali sono state evase, per 7 è stato avviato l'iter istruttorio e 19 sono rimaste giacenti.

Delle 9 petizioni giunte a fine iter una sola è stata respinta e per 2 petizioni l'iter si è concluso in Commissione con l'adozione di apposita risoluzione. Le rimanenti 6 petizioni sono state esaminate dall'Assemblea consiliare.

Le materie maggiormente coinvolte sono state, nell'ordine, la tutela della salute (9 petizioni), la viabilità (5 petizioni) e la tutela dell'ambiente (6 petizioni).

XII legislatura (dal 22/5/2018 al 31/12/2018) - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
5	1	1	4

Dall'inizio della XII legislatura al 31 dicembre 2018 sono state presentate 5 petizioni, una delle quali è stata evasa. Rapportando tale dato allo stesso intervallo di tempo coincidente con l'inizio dell'XI legislatura al 31 dicembre 2013, si rileva che erano state presentate 4 petizioni e per nessuna di esse l'iter risultava avviato né concluso.

6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

6.1 - Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

Anno 2018 -Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	28	55	6	3	13	0
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	21	61	6	3	2	9
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	26	36	116	2	3	9
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	27	33	73	10	6	7
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	34	52	15	10	5	8
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	24	20	56	4	4	6
Totale	160	257	272	32	33	39

Nel riportare i dati relativi all'attività delle Commissioni nel 2018, bisogna tener conto della sospensione dell'attività dovuta al cambio di legislatura.

Ciò premesso, l'attività delle Commissioni ha visto, rispetto al 2017, una globale diminuzione. Sono diminuiti il numero complessivo delle sedute (160 contro le 200 del 2017), il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (39 rispetto ai 44 del 2017) e in sede referente (33 rispetto ai 66 del 2017) e il numero complessivo dei soggetti auditi (272 rispetto ai 405 del 2017). E' invece leggermente aumentato il numero dei pareri su atti della Giunta (32 contro i 29 del 2017).

6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Anno 2018 - Attività del Comitato LCV

Sedute Comitato	Sedute UP	Atti esaminati	Pareri resi alle Commissioni di merito
		1 relazione informativa della Giunta prevista da clausola valutativa	1
7	2	1	1

Nel 2018 il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha visto una riduzione nel numero di sedute rispetto all'anno precedente (11, più 4 dell'UP nel 2017), anche per effetto del cambio di legislatura.

Negli ultimi mesi dell'XI legislatura non sono pervenute dalla Giunta relazioni informative e il Comitato ha esaminato una sola relazione, prevista dalla clausola valutativa (art. 99) della legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa FVG), che era pervenuta a fine 2017.

Il Comitato ha inoltre esaminato e approvato **i Rapporti sulla legislazione 2016** (nell'XI legislatura) **e 2017** (nella XII legislatura), successivamente presentati e discussi anche in Assemblea.

Il nuovo Comitato, insediatosi nella XII Legislatura, ha individuato i due consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, da nominare quali componenti del Comitato di indirizzo del Progetto CAPIRe, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e finalizzato a promuovere l'uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative.

6.3 - Assemblea

Anno 2018 - Attività dell'Assemblea

XI LEGISLATURA

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	15
Delibere non legislative	5
Nomine e designazioni	1
Votazioni	502
Sedute	18
Ore di attività	41

XII LEGISLATURA

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	16
Delibere non legislative	40
Nomine e designazioni	185
Votazioni	1010
Sedute	47
Ore di attività	165

Nel 2018 l'Assemblea ha registrato una flessione della produzione legislativa (31 leggi approvate nel 2018 a confronto delle 48 del 2017) e sono diminuiti anche il numero delle sedute (65 sedute contro le 73 del 2017), il numero delle ore di attività (206 ore contro le 235 del 2017) e il numero delle votazioni (1512 votazioni complessive contro le 1969 del 2017).

Sono invece aumentate le delibere non legislative (45 contro le 18 del 2017), nonché le nomine e designazioni (186 contro le 19 del 2017).

6.4 - Altri organi consiliari

Anno 2018 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute	Sedute XI legislatura	Sedute XII legislatura
Conferenza Capigruppo	32	6	26
Conferenza Presidenti Commissione	2	-	2
Ufficio di Presidenza	24	7	17
Giunta elezioni	7	2	5
Giunta delle nomine	8	1	7
Giunta per il regolamento	1	1	-

Nel 2018 rimangono sostanzialmente costanti le sedute della Conferenza dei Capigruppo (32 contro le 31 del 2017) e della Giunta per le nomine (8 rispetto alle 7 del 2017); diminuiscono le sedute dell'Ufficio di Presidenza (24 sedute contro le 31 del 2017) e quelle della Giunta per il regolamento (1 seduta contro le 3 del 2017); aumentano invece le sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (2 sedute contro 1 nel 2017) e quelle della Giunta delle elezioni (7 sedute contro le 2 del 2017).

Anno 2018 - Attività della Giunta delle nomine

	N.ro
candidature esaminate	183
candidati auditi	1
nomine dirette	11
designazioni	170*
enti/organismi interessati	33
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	5
enti/organismi interessati	5

*Dalle 170 designazioni sono state escluse le 4 designazioni per la Consulta regionale dei Giovani che, per disposto normativo (ex art. 7, c. 2 lett. d) l.r. 5/2012), devono avvenire in Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e non in Giunta Nomine che, però, esamina le candidature.

Nel 2018 la Giunta per le nomine ha esaminato 183 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 25 del 2017) e ha effettuato 170 designazioni (contro le 7 del 2017); rimangono sostanzialmente costanti le nomine dirette (11 nel 2018 rispetto alle 12 nel 2017).

7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

Nel 2018 il Consiglio regionale non ha approvato leggi corredate da clausola valutativa e ha modificato, a far data dal primo gennaio 2019, due delle clausole valutative vigenti, previste dalla legge regionale 18/2016 sul pubblico impiego e dalla legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa).

Negli ultimi mesi dell'XI legislatura il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha esaminato la relazione informativa sulla LR 3/2015 "Rilancimpresa", pervenuta alla fine del 2017.

A inizio della XII legislatura è pervenuta la relazione richiesta dalla clausola valutativa della LR 29/2005, in materia di commercio, che è stata esaminata a inizio del 2019.

Nel corso dell'anno è stata inoltre presentata una proposta di missione valutativa relativa alla "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore", deliberata dal Comitato nel 2019.

Sono state modificate le procedure relative al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale, al fine di semplificarle e renderle più incisive, attribuendo al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione funzioni referenti all'Assemblea in materia di relazioni informative e missioni valutative.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative, pervenute dalla Giunta ed esaminate dal Consiglio regionale, con evidenziazione in grassetto di quelle relative al 2018.

Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative a partire dalla X legislatura

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE
41/2017 – Università della terza età - Art. 12	-	-
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9 (2 adempimenti)		-
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32 (2 adempimenti)	-	-

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7 (2 adempimenti)	-	-
27/2017 – Formazione e orientamento permanente - Art. 33	-	-
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10	-	-
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15 (2 adempimenti)	-	-
4/2017 - Economia solidale - Art. 9	-	-
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55	-	-
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54 (2 adempimenti)		-
31/2015 - Immigrazione - art. 24	-	-
15/2015 - Sostegno al reddito - art. 12 (2 adempimenti)	XI: 1/2017 (I)	XI: 1/2017 (I)
3/2015 - Rilancimpresa - art. 99 (2 adempimenti)	XI: 1/2017 (I)	XI: 1/2018 (I)
26/2014 - Autonomie locali - art. 9		-
23/2014 - Commercio equo e solidale - art. 9		-
22/2014 - Invecchiamento attivo - art. 13	-	-
21/2014 - Diritto allo studio universitario - art. 10 (2 adempimenti)	XI: 1/2016 (I)	XI: 1/2016 (I)
4/2014 - Sostegno attività produttive - art. 25 (2 adempimenti)	XI: 1/2016 (I)	XI: 1/2016 (I)
1/2014 - Gioco d'azzardo - art. 10 (2 adempimenti)	XI: 1/2016 (I)	XI: 1/2016 (I)
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - art. 11	XI: 2/2014, 2015	2/2015

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - art. 92	XI: 1/2016 (I)	XI: 1/2016 (I)
2/2013 - Cannabinoidi - art. 7	X: 1/2016 (I)	X: 1/2016 (I)
23/2012 - Volontariato - art. 38		
16/2012 - Riordino ERDISU (enti) - art- 31 ⁴		
5/2012 - Autonomia dei giovani - art. 32	XI: 2/2016 (I e II)	XI: 2/2016 (I e II)
9/2011 - Sistema informativo regionale - art. 12		
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - art. 18	XI: 3/2014 (I), 2016 (II) e 2017 (III)	XI: 3/2016 (I e II), 2017 (III)
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - art. 3 ⁵		
9/2009 - Polizia locale - art. 27	X: 2/2010 (I), 2011 (II)	X: 1/2011 (I)
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - art. 15	X: 3/2010 (I), 2011(II), 2012 (III) XI: 1/2017 (IV)	X: 3/2010 (I), 2012 (II e III), XI: 1/2017 (IV)
29/2007 - Lingua friulana -art. 29 (2 adempimenti)	XI: 1/2013 (I)	
12/2007 - Giovani - art. 7 ⁶		
11/2006 - Famiglia e genitorialità -art. 24	X: 1/2012 (I)	X: 1/2013 (I)
6/2006 - Cittadinanza sociale - art. 61	X: 1/2010 (I)	

⁴ Abrogata

⁵ Abrogata a partire dall'1/1/2019.

⁶ Abrogata

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE
29/2005 - Commercio - art. 105	X: 1/2012 (I) XI: 2/2016 (II) - 2018 (III)	XI: 1/2016 (II); 2019 (III)
20/2005 - Servizi prima infanzia -art. 28		
18/2005 - Lavoro - art. 4		
12/2005 - Diritto allo studio universitario - Art. 8 ⁷	X: 1/2011 (I)	X: 1/2012 (I)
7/2005 - Mobbing - art. 7	X: 1/2011 (I)	
5/2005 - Immigrati - art. 6 ⁸		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - art. 12 ⁹	X: 1/2012 (I)	X - 1/2013 (I)

⁷ Abrogata

⁸ Abrogata

⁹ Abrogata

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II al Trattato di Lisbona e la conseguente legge 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" hanno valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"* e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali possono formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

Nell'esprimere i loro pareri motivati, ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera possono consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.), che all'art. 17 rubricato "Partecipazione alla formazione del diritto comunitario" recita:

"1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta."

La norma citata non rappresenta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale disciplina, nelle more dell'adeguamento legislativo, la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

L'art. 169 *ter*¹ del regolamento del Consiglio regionale rubricato "Sessione europea" stabilisce che "1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea."

¹ Articolo aggiunto dall'articolo 12, delibera del Consiglio regionale 25 giugno 2014.

L'art. 170, rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea"²³ prevede che : "1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla Commissione permanente competente per materia⁴ l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La Commissione permanente⁵, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."

Infine l'art. 170 bis⁶ del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:

"1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

2 Articolo sostituito da art. 23, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/10/2007 (B.U.R. 12/11/2007 S.O. n. 30).

3 Articolo sostituito da art. 13, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/6/2014 (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).

4 Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), Delibera del Consiglio regionale 23/10/2017 (B.U.R. 8/11/2017, n. 45).

5 Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), Delibera del Consiglio regionale 23/10/2017 (B.U.R. 8/11/2017, n. 45)

6 Articolo aggiunto dall'articolo 14, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014.

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nell'analisi di sussidiarietà, mediante l'assegnazione dei singoli atti alla Commissione consiliare permanente, che si pronuncia sull'atto, rientrante nella propria sfera di competenza per materia, con apposita risoluzione; nel caso che gli atti rientrino trasversalmente nella sfera di competenza di più commissioni, ciascuna di esse formulerà un parere da trasmettere alla Commissione V consiliare (Politiche europee) che farà sintesi dei contributi, approvando un'unica risoluzione.

In vista di ciò, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale (legge 234/2012) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri; il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla Commissione consiliare competente, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, specifiche osservazioni, sentite, se del caso, le autonomie territoriali e le realtà sociali ed economiche del territorio regionale.

8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2018

RISOLUZIONE n. 1/2018 – V COMMISSIONE PERMANENTE sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2017) 650 final del 24.10.2017 “Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 – Un programma per un’Unione più unita, più forte e più democratica”, approvata all’unanimità in Trieste il 16 gennaio 2018, ai sensi degli articoli 169 ter e 170, comma 3, del regolamento consiliare. XI legislatura.

RISOLUZIONE N. 1 - IV COMMISSIONE PERMANENTE - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti - COM (2018) 277 final del 17 maggio 2018. Osservazioni ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e degli articoli 170, comma 3 e 170 bis del regolamento interno del Consiglio regionale. Approvata all’unanimità nella seduta del 16 ottobre 2018. XII legislatura.

8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle

Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. fase discendente del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede a carico delle singole Regioni e Province autonome la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

A tale scopo, nella "Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2018" la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai seguenti profili:

1. Procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
2. Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;
3. Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Con riferimento alla legge europea annuale di recepimento prevista dalla legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo. Pertanto non si è proceduto per l'anno 2018 alla redazione della legge regionale europea.

Si elencano di seguito i provvedimenti regionali di attuazione di altri atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.

1. Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

Con **decreto del Presidente della Regione n. 92 del 27 marzo 2018**, è stato emanato il Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore dei giovani agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Con **decreto del Presidente della Regione n. 90 del 27 marzo 2018**, è stato emanato il Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014- 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83.

Con **decreto del Presidente della Regione n. 91 del 27 marzo 2018**, è stato emanato il Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro –climatico –ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014- 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della regione 22 aprile 2016, n. 84.

2 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

Con l'**art. 8 comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)** si è demandato alla fonte regolamentare la disciplina di aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, con particolare riguardo a: funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi; pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni; gestione contabile delle operazioni; verifiche di gestione; ammissibilità delle spese; rendicontazione.

In attuazione della predetta normativa, con **decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 0203** è stato approvato il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di seguito denominato POR FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014.

3 Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Con **decreti del Presidente della Regione 17 aprile 2018 n. 0109 e 17 settembre 2018 n. 0189** sono stati approvati i Regolamenti di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1149 e di Esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 117 del 30 maggio 2017.

9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

9.1 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale

Nel corso del 2018, su 31 leggi regionali approvate, il Governo ne ha impugnate 3 : legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità); legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale); legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali).

Leggi impuginate in via principale dal 1° luglio 2003 al 31.12.2018

Anno	Leggi approvate	Leggi impuginate	Incidenza leggi impuginate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	3	12%
2017	48	4	8%
2018	31	3	10%

Anno 2018: Censure promosse dallo Stato in via principale

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità). Reg. ric. n. 33/2018 pubbl. su G.U. del 30/05/2018 n. 22.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art. 4, lett. p)
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lettera s); art. 118, primo comma; D.lgs. n.152/2006
Censure del Governo	<p>Secondo il Governo le disposizioni censurate, disciplinando la gestione delle acque, in situazione di deficit idrico, violano il quadro normativo nazionale (art. 95 comma 4, del D.lgs. n.152/2006) che prevede la competenza dell’Autorità di bacino in materia di regolamentazione delle derivazioni d’acqua.</p> <p>La norma impugnata violerebbe i limiti alla potestà legislativa regionale risultando invasiva della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ai sensi dell’art. 117 comma secondo, lettera s) e 118, primo comma Cost.</p>
Disposizioni censurate	Art. 4, lett. w)
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 97 e 117, comma 2 lettera e) D. lgs. 79/1999
Censure del Governo	<p>Secondo il ricorrente la norma censurata, imponendo un canone aggiuntivo o maggiorato per la stessa concessione per la quale l’operatore già versa il canone, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>La previsione regionale di un canone aggiuntivo o comunque maggiorato sarebbe in contrasto con il principio comunitario della libera concorrenza incidendo negativamente sui gestori operanti nel territorio delle altre Regioni.</p> <p>Le disposizioni regionali violerebbero gli artt. 3, 97 e 117, comma 2 lettera e) della Costituzione eccedendo dalla competenze riconosciute alla Regione.</p>

Disposizioni censurate	Art.14
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lettera e) L. 124/ 2017
Censure del Governo	<p>La norma censurata, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, prevede che, ai fini della decadenza del provvedimento autorizzativo, sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica gli impianti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale.</p> <p>Secondo il ricorrente le materie relative alla concorrenza e sicurezza stradale, rientrerebbero nella legislazione esclusiva statale; le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con la legge statale (L.124/2017) che fissa i tempi dell'adeguamento con modalità differenti e più stringenti sotto il profilo temporale; tale previsione, nel protrarre il termine di adeguamento degli impianti, inciderebbe sull'intento di uniformare la disciplina in materia su tutto il territorio nazionale, provocando squilibri concorrenziali.</p> <p>La norma regionale violerebbe l'art. 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.</p>
Disposizioni censurate	Art. 15, comma 1
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lett. s) Art. 109 D.lgs. 152/2006
Censure del Governo	<p>La norma censurata estenderebbe anche alle operazioni da svolgersi in mare, la procedura semplificata prevista, dall'art. 6 della L.R. 29/2017, limitando la procedura di autorizzazione alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali per gli interventi di dragaggio manutentivi, che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza.</p> <p>Secondo il ricorrente le operazioni di dragaggio in mare sarebbero disciplinate dall'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006 che pone precetti a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.</p> <p>La norma regionale attuerebbe una duplice lesione prevedendo un'autorizzazione regionale semplificata anche per le operazioni di dragaggio manutentivo in mare, ed</p>

	<p>escludendo la procedura, prevista dal decreto legislativo n. 152/2006, per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali.</p> <p>La norma censurata sarebbe in contrasto con la normativa statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» in violazione dell'art.117, comma 2, lett. s) della Costituzione.</p>
Disposizioni censurate	Art. 16, comma 1
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2, lett. s) Art. 96 D.lgs. n. 152/2006; R.D. 1775/1993
Censure del Governo	<p>La norma impugnata prevede che l'attingimento di acque superficiali, a mezzo di dispositivi fissi, sia soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza, entro il 31 dicembre 2018.</p> <p>La disposizione censurata contrasterebbe con la disciplina statale (D.lgs. n. 152/2006), che limita la sanatoria al periodo precedente il 30 giugno 2006; i casi di abusiva derivazione o utilizzazione di acque commessi nel periodo successivo sarebbero sanzionabili, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del R.D. 1775/1933.</p> <p>La norma impugnata sarebbe invasiva della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art 117, secondo comma, lett. s), Cost.</p>

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale). Reg. ric. n. 32/2018 pubbl. su G.U. del 23/5/2018 n. 21.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art. 1, comma 3
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 97 e 117, comma 2, lettera l); art. 4, comma 1, n. 1 Statuto regionale
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico del Friuli Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma regionale sarebbe in contrasto con la normativa nazionale (L.155/2000) che regola la materia,</p>

	<p>determinando disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti delle altre regioni e degli enti locali che svolgono le medesime attività professionali.</p> <p>La norma impugnata determinerebbe riflessi non soltanto per quanto attiene al Comparto contrattuale unico del Friuli Venezia Giulia, ma anche con riguardo al personale del Comparto della Sanità, ambito negoziale sottratto alla competenza della Regione.</p> <p>La norma contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia rispetto al restante personale della Regione Friuli Venezia Giulia, sia rispetto al personale delle altre Regioni italiane, nonché con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.</p> <p>La norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma lett. l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato, l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato, regolabili dal codice civile, quali i contratti collettivi.</p> <p>Secondo il ricorrente le disposizioni impuginate eccedono i limiti alle competenze statutarie (art. 4, primo comma, n. 1 dello Statuto). La competenza esclusiva della Regione, in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti da essa dipendenti e di stato giuridico ed economico del personale addetto", dovrebbe esercitarsi «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali».</p>

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali). Reg. ric. n. 38/2018 pubbl. su G.U. Serie speciale n. 26 del 27/6/2018.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art.7 comma 1
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 117, comma 2, lett. s) e 119 Artt. 95 e 96 D.lgs. 152/2006

<p>Censure del Governo</p>	<p>La norma censurata prevede che “le limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d’acqua previste dall’art. 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d’acqua presentate prima della data di approvazione del piano stesso”.</p> <p>Secondo il ricorrente la disciplina regionale sarebbe in contrasto con le disposizioni statali ed europee in materia di tutela quantitativa delle acque, con conseguenze altresì sulla tutela qualitativa dei corpi idrici.</p> <p>Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, spetta al legislatore statale, titolare della competenza esclusiva stabilita dalla lettera s) del secondo comma dell’art.117 Cost., disciplinare l’ambiente, inteso come entità organica; tale disciplina inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela inderogabile da altre discipline di settore.</p> <p>Il legislatore regionale non potrebbe derogare alla normativa statale in materia di tutela delle acque, contenuta nella parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di tutela ambientale.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma censurata contrasta con la disciplina statale poiché sottrae alle limitazioni previste dal Piano regionale di tutela delle acque le domande di concessione presentate prima della sua approvazione; in tal modo consentirebbe di prescindere dalle previsioni della pianificazione e programmazione, tese a garantire l’equilibrio del bilancio idrico.</p>
<p>Disposizioni censurate</p>	<p>Art. 7, comma 11</p>
<p>Parametri costituzionalità</p>	<p>Cost. artt. 117, comma 2, lett. s) e 119 L. n. 549/1995 art. 3, commi 24 e ss.</p>
<p>Censure del Governo</p>	<p>La norma censurata prevede che i soggetti gestori degli impianti di smaltimento, localizzati sul territorio regionale, possano stipulare con i Comuni convenzioni che prevedono la corresponsione di un indennizzo, determinato da un regolamento regionale.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma sarebbe in contrasto con l’art. 119 Cost., in quanto il legislatore statale (art. 3, commi 24 e ss L. 549/1995) avrebbe già istituito un tributo (per il conferimento</p>

di rifiuti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico), sovrapponibile a quello previsto dalla norma regionale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, disciplinato dalla legge n. 549/1995, costituisce tributo statale, e non già tributo «proprio» delle Regioni, senza che rilevino né l'attribuzione del suo gettito alle regioni, né le competenze amministrative ad esse attribuite.

L'istituzione del tributo che risponde a finalità ambientali consistenti nel favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materia prima e di energie, la bonifica dei siti contaminati ed il recupero di aree degradate, rientra nell'ambito della competenza esclusiva attribuita allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s).

Il legislatore regionale non potrebbe introdurre modifiche della normativa statale non espressamente consentite, ovvero istituire un tributo sovrapponibile a quello previsto dallo Stato.

La disposizione impugnata sarebbe in contrasto anche con l'art. 117 comma 2, lett. s) Cost. in quanto la disciplina dei rifiuti rientra nella materia ambientale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.


9.2 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2018

Nel 2018 vi è stato un lieve aumento del numero delle leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo (77 leggi regionali impugnate su 786 leggi regionali approvate) con un'incidenza di impugnative governative sul totale della produzione legislativa del 10% (rispetto al 6% del 2017).

La sottostante tabella riporta il numero delle leggi approvate e impugnate per ciascuna Regione nonché la percentuale delle leggi impugnate rispetto a quelle approvate.

REGIONE	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALI
Abruzzo	44	4	9%
Basilicata	55	10	18%
PA Bolzano	22	1	5%
Calabria	54	4	7%
Campania	61	3	5%
Emilia-Romagna	26	-	0%
Friuli Venezia Giulia	31	3	10%
Lazio	14	2	14%
Liguria	32	3	9%
Lombardia	29	2	7%
Marche	52	4	8%
Molise	15	4	27%
Piemonte	31	2	6%
Puglia	68	12	18%
Sardegna	49	7	14%
Sicilia	28	4	14%
Toscana	76	3	4%
Trentino-Alto Adige	7	-	0%
PA Trento	16	1	6%
Umbria	14	3	21%
Valle D'Aosta	13	2	15%
Veneto	49	3	6%
TOTALE	786	77	10%

La percentuale di impugnazioni rispetto alle leggi del Friuli Venezia Giulia è in linea con il dato medio nazionale (10%). Sono 8 le Regioni con valori superiori al dato medio. Solo due Regioni non hanno avuto impugnazioni.



9.3 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2018

Sentenza 38/2018. Deposito del 1/03/2018. Pubblicazione in G.U. 07/03/2018. Oggetto: legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

Disposizioni censurate	Art.12 comma 6
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, secondo comma, lettera l); art. 4, primo comma, Statuto regionale
Censure del Governo	La norma censurata, nel disciplinare il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti in ruolo, ha previsto una clausola risolutiva automatica dei contratti, in caso di dichiarazione di dissesto dell'amministrazione che ha conferito l'incarico ovvero di situazione "strutturalmente deficitaria". Secondo il ricorrente la norma impugnata, contrasterebbe con l'art. 4, primo comma, dello Statuto regionale e con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. poiché il rapporto di lavoro contrattualizzato del dipendente pubblico, anche regionale, rientrerebbe nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore nazionale, la cui disciplina dovrebbe essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
Decisione della Corte	dichiara la cessazione della materia del contendere in seguito all'abrogazione della norma da parte del legislatore regionale
Disposizioni censurate	Art. 21
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 81 e 117, secondo comma, lettera o), Cost.; art. 6 Statuto regionale
Censure del Governo	La norma impugnata prevede, per favorire il ricambio generazionale e l'inserimento lavorativo dei giovani, una riduzione, da un minimo del 35 per cento ad un massimo del 70 per cento, dell'orario di lavoro a tempo pieno negli ultimi tre anni di servizio per il personale che è in procinto di essere collocato a riposo; la riduzione può essere concessa su domanda del dipendente e, in ogni caso, l'amministrazione provvede, per questo personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza, riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno. I risparmi di spesa vengono impiegati per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo parziale.

	<p>Secondo il Governo la materia della previdenza sociale sarebbe di competenza esclusiva del legislatore nazionale e ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale, il legislatore della Regione avrebbe una mera competenza attuativa e integrativa delle disposizioni nazionali.</p> <p>La norma censurata avrebbe introdotto un istituto giuridico nuovo, comportante una sorta di contribuzione "figurativa" non corrispondente ad alcuna prestazione lavorativa, sconosciuto dal legislatore nazionale e, quindi, esorbitante dai limiti della potestà normativa attuativa e integrativa.</p> <p>La previsione di un obbligo contributivo, non accompagnato da un'esatta quantificazione e indicazione di entrate idonee a far fronte ai maggiori oneri che ne derivano, costituirebbe un aggravio per la finanza pubblica.</p> <p>La norma contrasterebbe con gli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera o), Cost., nonché con l'art. 6 dello Statuto regionale.</p>
Decisione della Corte	dichiara l'illegittimità costituzionale parziale

Sentenza 109/2018. Deposito del 30/05/2018. Pubblicazione in G. U. 6/06/2018. Oggetto: legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

Disposizioni censurate	Art. 7, comma 4
Parametri costituzionalità	Cost. art.117, comma 1 e 2 lett. e); L. 84/1994; D.P.R. 328/1952
Censure del Governo	<p>La norma censurata, disciplinando la procedura per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, esclude dall'obbligo di pubblicazione molte ipotesi, senza alcuna giustificazione, ponendosi in contrasto con i principi comunitari e la normativa nazionale in materia di trasparenza (L.84/1994; D.P.R. n. 328/1952).</p> <p>Secondo il Governo la norma violerebbe gli obblighi internazionali derivanti dall'ordinamento comunitario e la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza".</p>
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questioni di legittimità costituzionale

Disposizioni censurate	Art. 8
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 1, comma 2 lett. e); Direttiva Servizi n. 123/2006/CE; D.L. 400/1983; L.494/1993
Censure del Governo	<p>Secondo il ricorrente la norma censurata che prevede principi generici, a fondamento delle procedure per l'aggiudicazione delle concessioni di aree demaniali marittime, sarebbe lesiva della norme comunitarie in materia di concorrenza. Anche le prescrizioni volte alla valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario uscente, creando discriminazioni tra operatori economici, sarebbero lesive della normativa comunitaria in materia di concorrenza.</p> <p>La norma impugnata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza"; sarebbe in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dall'ordinamento comunitario e i principi enunciati dalla normativa comunitaria di cui alla c.d. "Direttiva Servizi" (n. 123/2006/CE) come specificati dalla Corte di Giustizia (sent. C-458/14 del 14 luglio 2016).</p> <p>La disposizione regionale che dispone il rinvio alla fonte regolamentare (comma 3) per la disciplina inerente i criteri attuativi e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni violerebbe la normativa statale in materia di demanio marittimo (D.L. 400/1983; L.494/1993).</p>
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, comma 1 dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, comma 2 lett.e)
Disposizioni censurate	Art. 9, comma 3
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117 comma 1 e 2 lett. e); Direttiva Servizi n. 123/2006/CE; D.L. 400/1993
Censure del Governo	<p>La norma che prevede la durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative, per un periodo (non superiore a quaranta anni) violerebbe le disposizioni statali (D.L. 400/1993) che prevedono un tempo molto inferiore (superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione della entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare).</p> <p>Secondo il ricorrente la norma regionale nel consentire l'utilizzo oltremodo prolungato da parte di un medesimo concessionario di un bene considerato "risorsa scarsa", quale</p>

	il demanio marittimo, limiterebbe ingiustificatamente la concorrenza, con violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e) Cost.; la norma impugnata sarebbe in contrasto con i principi individuati dal legislatore comunitario nella c.d. "Direttiva Servizi" (n. 123/2006/CE) come specificati dalla Corte di Giustizia (sent. C-458/14 del 14 luglio 2016).
Decisione della Corte	dichiara l'illegittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 9, comma 2
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117 comma 1 e 2 lett. e); Direttiva Servizi n. 123/2006/CE; D.L. 400/1993
Censure del Governo	La norma impugnata prevedendo il limite massimo (cinquanta anni) di durata delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, violerebbe la disciplina comunitaria e statale in materia (D.L. 400/1993). La norma viene censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui agli articoli precedenti e alle cui argomentazioni si fa rinvio.
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 41
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117 comma 1 e 2 lett. e); Direttiva Servizi n. 123/2006/CE; D.L. 400/1993
Censure del Governo	La norma impugnata prevedendo il limite massimo (quaranta anni) di durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sulla base del piano economico finanziario violerebbe la disciplina comunitaria e statale in materia. La norma viene censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui agli articoli precedenti e alle cui argomentazioni si fa rinvio.
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 48, comma 6
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lett. e) comma 3; D.L. 78/2010

Censure del Governo	<p>Secondo il ricorrente la norma impugnata che prevede l'ammontare del gettone di presenza (120 euro), da corrispondere ai componenti esterni del Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale, sarebbe in contrasto con la norma statale (D.L. 78/2010) che fissa un diverso importo (30 euro).</p> <p>La norma, di coordinamento delle finanza pubblica, sarebbe in contrasto con l'art. 117 comma 3 della Costituzione in quanto violerebbe una disposizione statale a cui le Regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente, devono adeguarsi.</p>
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 49
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 1 e 3; Direttiva Servizi n. 123/2006/CE
Censure del Governo	<p>La norma censurata introduce il principio per cui il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere a quello uscente un indennizzo onnicomprensivo (comprendente il valore degli investimenti ancora non recuperati e dell'avviamento), sulla scorta delle determinazioni assunte dall'amministrazione concedente (da determinarsi in base a una perizia asseverata da un professionista nominato dal concessionario uscente).</p> <p>Secondo il ricorrente, in caso di mancato subingresso, tale previsione potrebbe legittimare, da parte del concessionario uscente, un'azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione concedente, con riflessi negativi per la finanza pubblica.</p> <p>Tale disposizione violerebbe la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e inoltre, attribuendo un indebito vantaggio al concessionario uscente, sarebbe in contrasto con i principi europei in materia di concorrenza.</p>
Decisione della Corte	dichiara l'illegittimità costituzionale

Sentenza 215/2018. Deposito del 26/11/2018. Pubblicazione in G. U. 28/11/2018. Oggetto: Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art.13
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2, lett. s); D. Lgs. n. 152/2006 art. 13
Censure del Governo	<p>La norma censurata disciplina il procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.</p> <p>Secondo il ricorrente il procedimento di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti non sarebbe coerente con le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto non prevede all'interno del procedimento, tutte le necessarie e simultanee fasi indicate dalla normativa statale e comunitaria.</p> <p>La norma regionale escluderebbe dal procedimento di adozione del Piano, la fase di valutazione e consultazione preliminare, prevista dall'art.13 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006; sarebbe lesiva dell'art 117, secondo comma, lettera s), Cost. che affida alla competenza esclusiva statale la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».</p>
Decisione della Corte	dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 15, comma 4
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2, lett. s); art. 4 Statuto regionale; art. 94 D.Lgs. n.152/2006
Censure del Governo	<p>La norma censurata disciplina i criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, prevedendo che le discariche, per rifiuti pericolosi e non pericolosi, siano localizzate a distanza superiore a tremila metri, nei punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.</p> <p>Secondo il ricorrente tale norma subordina l'insediamento di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in prossimità di un'opera di captazione di acque destinate al consumo umano), al solo rispetto di una distanza predefinita, applicabile in modo uniforme a tutto il territorio regionale.</p>

	<p>Tale prescrizione non sarebbe coerente con le disposizioni sulle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) che impongono la regolamentazione della localizzazione in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei siti interessati. La norma regionale, richiamando un unico criterio generale meramente «geometrico» (3000 metri a monte delle captazioni), escluderebbe una più articolata valutazione del sito di localizzazione che consentirebbe di apprezzare, per ogni singolo insediamento, il rispetto delle norme di sicurezza.</p> <p>Secondo il ricorrente il contrasto della normativa regionale con la disposizione legislativa statale (norma interposta) si traduce in una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».</p>
Decisione della Corte	dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 23
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2, lett. s); art. 4 Statuto regionale; art. 208 comma 13 D.Lgs. n.152/2006
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede la decadenza dell'autorizzazione unica, in caso di violazione delle sue prescrizioni, cui non sia seguito, da parte del gestore inadempiente, l'adeguamento prescritto dalla relativa diffida.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma censurata disciplina «procedure di intervento da parte dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative almeno in parte differenti da quanto stabilito dall'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006».</p> <p>Secondo il ricorrente il contrasto della normativa regionale con la disposizione legislativa statale (norma interposta), si traduce in una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».</p>
Decisione della Corte	dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

Ordinanza 155/2018. Deposito del 11/07/2018. Pubblicazione in G. U. 18/07/2018. Oggetto: Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 "Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012". Reg. ric. n. 51 del 2016 pubbl. su G.U. dd. 26.10.2016 n. 43.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	artt. 7 e 12, comma 1, lett. b)
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s); artt. 4 e 5 Statuto regionale; D.lgs. 152/2006; L. 148/2011.
Censure del Governo	<p>Secondo il ricorrente le norme censurate (che hanno attribuito ai comuni l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di «organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, affidando agli enti comunali la gestione di servizi pubblici locali di rilievo economico, ivi inclusi i servizi idrici integrati) esorbitano dalla competenza legislativa attribuita alla Regione.</p> <p>Le norme sarebbero in contrasto con il vigente quadro normativo nazionale relativo all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e lesive della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».</p> <p>La Regione non avrebbe competenza legislativa in materia di servizio idrico integrato e le materie indicate all'art. 4 dello Statuto sarebbero poste a presidio di interessi differenti riconducibili al potere di diretta organizzazione della Regione nei confronti degli enti locali e di gestione degli acquedotti di interesse locale e regionale.</p> <p>Secondo il ricorrente le norme censurate eccedono dalle competenze statutarie regionali di cui all'art. 5 sconfinando nella materia dei servizi idrici integrati, riconducibile alla competenza esclusiva statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; le norme violano l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione per contrasto con le norme statali interposte (ispirate al principio di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni) D.lgs 150/2006, L. 148/2011.</p>
Decisione della Corte	cessazione della materia del contendere (ius superveniens)

Disposizioni censurate	art. 51, comma 2
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 97, 117 comma 3; art. 4, punto 1, dello Statuto regionale; D.lgs. 165/2001; L. 56/2014; L. 114/2014; L. 208/2015
Censure del Governo	<p>La norma censurata consente alla Regione di derogare - per l'assunzione di personale dirigenziale finalizzata all'attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 - alle disposizioni statali in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.</p> <p>Secondo il ricorrente tale deroga eccede dalle competenze statutarie regionali di cui all'art. 4, punto 1 (ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto).</p> <p>La competenza regionale a legiferare in materia di stato giuridico ed economico del personale, non potrebbe giustificare l'emanazione di norme che non rispettino le disposizioni statali in materia di contenimento della spesa in materia di personale e di limiti assunzionali.</p> <p>La norma regionale sarebbe in conflitto con i numerosi interventi del legislatore statale, finalizzati ad assicurare il contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, applicabili anche alle Regioni a statuto speciale.</p> <p>Il ricorrente evidenzia il contrasto con le norme statali che vietano l'istituzione di figure dirigenziali al di fuori dei vincoli di contenimento della spesa di personale (D.lgs.165/2001); che impongono alle Regioni ed enti locali limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (L. 114/2014), e che bloccano transitoriamente l'assunzione del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (L. 208/2015).</p> <p>Le norme censurate sarebbero in contrasto con le disposizioni dettate dal legislatore statale nel complesso processo di riallocazione delle risorse umane in servizio presso le amministrazioni provinciali (L. 56/2014).</p> <p>Le disposizioni violerebbero il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto al personale della Regione verrebbe attribuito un trattamento diverso rispetto al personale del medesimo comparto con un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre Regioni, tenute a rispettare i limiti assunzionali e di spesa, con violazione anche dell'art. 97 Cost.</p>

	(buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione).
Decisione della Corte	Cessazione della materia del contendere (ius superveniens)

Ordinanza n. 129/2018. Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" Reg. ric. n. 82/2017 parte 1 pubbl. su G.U. del 29/11/2017 n. 48.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art. 11, comma 9
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, commi 2, lett. l), e 3; Statuto regionale artt. 4 n. 1, 68, comma 2; D. Lgs. 75/2017
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede l'esenzione, per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (con riferimento alle rispettive aree di contrattazione), dal limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma impugnata, violerebbe i limiti posti alla potestà legislativa della Regione dall'art. 117 comma 3 Cost. che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento delle finanza pubblica.</p> <p>La norma sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 68 dello Statuto speciale della Regione che fissa i limiti alla la potestà legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale.</p> <p>Il ricorrente, richiamando i principi espressi dalla Corte dei Conti e dalla giurisprudenza costituzionale, rileva che le disposizioni vincolistiche poste dal legislatore nazionale, finalizzate a porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti pubblici, costituiscono principio fondamentale della legislazione dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica (che si impone a tutte le Regioni comprese quelle ad autonomia speciale).</p>
Decisione della Corte	dichiara l'estinzione del processo (rinuncia al ricorso in seguito all'abrogazione della norma).

Ordinanza n. 30/2018. Deposito dd. 16/02/2018. Pubblicazione in G.U. 21/02/2018.

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - A.R.P.A) sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza del 15 luglio 2016, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2016.

La norma regionale impugnata prevedeva la cessazione dei rapporti di lavoro del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente FVG (A.R.P.A) entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale.

9.4 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

Anno 2018 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale

Tipo di decisione	n.
Fondate	3
Infondate	4
Inammissibilità	5
Cessata la materia del contendere	4
Totale questioni esaminate	16

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2018

DATI LEGGI REGIONALI								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
1	Consiliare	opposizione	monogruppo	11/04/2017	14/04/2017	III	Parere Consiglio Autonomie Locali	
2	Giunta			07/12/2017	12/12/2017	II		III
3	Giunta			14/11/2017	15/11/2017	IV		
4	Giunta			17/01/2018	17/01/2018	V		
5	Giunta			10/01/2018	12/01/2018	VI	Parere Consiglio Autonomie Locali	
6	Consiliare	maggioranza	coalizione	21/07/2017	05/09/2017	I		
7	Consiliare	maggioranza	coalizione	17/01/2018	22/01/2018	III	Garante regionale dei diritti della persona	
8	Giunta			01/02/2018	01/02/2018	IV	Intesa Consiglio Autonomie Locali	
9	Giunta			19/02/2018	20/02/2018	I		
10	Consiliare	trasversale		23/02/2018	23/02/2018	IV	Parere Consiglio Autonomie Locali	
11	Consiliare	trasversale		09/11/2017	22/11/2017	V	Commissione Pari Opportunità	
12	Giunta			26/02/2018	27/02/2018	II	Intesa Consiglio Autonomie Locali	I - III - IV - V - VI
13	Consiliare	maggioranza	coalizione	09/02/2018	09/02/2018	VI		
14	Giunta			21/02/2018	21/02/2018	I		II - III - IV - V - VI
15*	Consiliare	trasversale		24/11/2016	05/12/2016	V	Parere Consiglio Autonomie Locali	
16	Consiliare	maggioranza	coalizione	14/06/2018	14/06/2018	V		
17	Giunta			15/06/2018	15/06/2018	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali	
18	Giunta			28/06/2018	29/06/2018	I integrata		II - III - IV - V - VI
19	Giunta			13/07/2018	13/07/2018	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali	
20	Giunta			03/07/2018	03/07/2018	I integrata	Parere e Intesa Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
21	Giunta			06/09/2018	06/09/2018	II		
22	Consiliare	maggioranza	coalizione	26/09/2018	26/09/2018	I		
23	Consiliare	maggioranza	monogruppo	20/07/2018	30/07/2018	V	Garante regionale dei diritti della persona	
24*	Mista			19/09/2018	19/09/2018	IV	Garante regionale dei diritti della persona	
25	Giunta			10/10/2018	10/10/2018	I		II - III - IV - V - VI
26	Giunta			18/10/2018	18/10/2018	I	Intesa Consiglio Autonomie Locali	

DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
27	Giunta			29/10/2018	29/10/2018	III	Intesa Consiglio Autonomie Locali	
28	Giunta			16/11/2018	16/11/2018	I integrata	Parere Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
29	Giunta			16/11/2018	16/11/2018	I integrata	Parere e Intesa Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
30	Giunta			16/11/2018	16/11/2018	I integrata	Parere Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
31	Giunta			13/11/2018	13/11/2018	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali	III

***Testo unificato**

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
1	20/04/2017	08/11/2017	1	0	4	3	13									30	27
2	10/01/2018	16/01/2018	2	0	2	2	13			10	10			5	2		
3	23/11/2017	11/01/2018	2	2	2	4	10			12	12			2			
4	23/01/2018	23/01/2018	1	0	1	3				18	18						
5	22/01/2018	25/01/2018	1	1	2	3	3			20	20						
6	05/02/2018	05/02/2018	1	0	1	1											
7	07/02/2018	07/02/2018	1	0	1	1						4	4				
8	06/02/2018	08/02/2018	2	0	2	3	7			12	12						
9	26/02/2018	05/03/2018	1	0	2	2				1	1			4	1		
10	07/03/2018	07/03/2018	1	0	1	1				3	3						
11*			0	0													
12	06/03/2018	08/03/2018	1	0	2	3				31	31	1	1				
13	16/02/2018	01/03/2018	1	1	3	4	12					3	3				
14	26/02/2018	05/03/2018	1	0	2	5				11	11						
15	27/04/2017	10/01/2018	3	0	5	15	2	3	6								
16	20/06/2018	20/06/2018	1	2	1	2						2	1				
17	20/06/2018	26/06/2018	2	0	2	5	7							1			
18	09/07/2018	12/07/2018	1	0	2	1											
19	20/07/2018	20/07/2018	1	1	1	3								1			
20	09/07/2018	13/07/2018	1	4	3	8	1			12	12	1	1				
21	13/09/2018	18/09/2018	1	0	2	3	6							3			
22	02/10/2018	02/10/2018	1	0	1	1											
23	13/09/2018	20/09/2018	2	3	2	6	3					4	4				
24	27/09/2018	25/10/2018	3	2	2	4	4	2	3			7		1			
25	17/10/2018	23/10/2018	1	3	2	4				10	10			2			
26	26/10/2018	31/10/2018	1	2	2	3											
27	07/11/2018	20/11/2018	2	3	4	11	64			24	24	1		3			
28	26/11/2018	03/12/2018	2	5	4	20	1			11	11	1	1	1	1		
29	26/11/2018	03/12/2018	2	5	4	20	1			15	15			4			

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE								
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni		
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	
30	26/11/2018	03/12/2018	2	5	2	2												
31	19/11/2018	23/11/2018	2	3	2	5	3			10	10							

* La legge regionale 11/2018 è stata esaminata direttamente in Aula (art. 102, comma 3, Reg.int.)

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni			
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		
1	1	1	1	1			29	24			1	U
2	1	1	6	6							1	U
3	2	2	9	8	5	4	17		1	1	0	M
4	1	3	11	11	5	4					0	U
5	1	1	8	8	3	1	3				0	M
6	1	1			1	1					0	U
7	1	1			2	2					0	M
8	1	3	3	2					1	1	0	M
9	1	1					2				0	M
10	1	1			2	2			3	3	0	U
11	1	2							8	8	0	M
12	2	4	34	34	20	20	12	3	6	5	7	M
13	2	3			20	20	10				1	M
14	3	10	19	19	46	41	18	3	1	1	2	M
15	1	4			5	1	7		2	2	0	M
16	1	2							1	1	0	M
17	2	3	1	1			2				1	M
18	1	1	1	1							0	M
19	2	5	4	4			6	1			0	M
20	4	10	42	41	68	25	86	5	5	1	46	M
21	1	1	9	9							3	U
22	1	1									0	M
23	2	4			11	6	27	9	6	5	1	M
24	1	3					19	1			4	M
25	2	6	23	23	16	5	32	5	3	3	5	M
26	2	7	10	6	10	10	24	2	3	3	4	M
27	2	8	9	9	13	1	91	1			19	M
28	5	40	19	18	18	13	29	4			0	M

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni			
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		
29	5	40	42	42	24	13	269	6	2	2	120	M
30	2	2									0	M
31	3	8	1	1	8	3	28	1			2	M

DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	29	63	19376	243	249	Ordinaria					Concorrente	Settore
2	13	22	17686	13	42	Ordinaria					Residuale	Intersettoriale
3	19	36	37446	62	70	anticipata	Parziali	A effetto immediato		23/04/2018	Concorrente	Manutenzione normativa
4	33	89	39250	9	15	anticipata					integrativa attuativa	Istituzionale
5	16	38	19597	10	20	Ordinaria				20/04/2018	Concorrente	Settore
6	1	2	1413	9	162	altro					Primaria Statutaria	Settore
7	5	25	10508	7	23	Ordinaria					Residuale	Settore
8	19	64	24769	9	14	anticipata	Integrali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Settore
9	15	16	10143	14	20	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Manutenzione normativa
10	10	37	18667	6	18	anticipata					Primaria Statutaria	Settore
11	7	7	4956	1	111	anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
12	14	205	94500	9	16	anticipata	Parziali	A effetto immediato		30/05/2018	Mista	Manutenzione normativa
13	57	158	69125	24	31	Ordinaria	Integrali e parziali	differite	a data certa		Residuale	Settore
14	14	458	170132	16	21	anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
15	22	23	16586	271	414	Ordinaria	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Istituzionale
16	6	6	1749	5	11	anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
17	3	4	1323	8	13	anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
18	9	15	4515	14	24	anticipata					Primaria Statutaria	Bilancio
19	5	6	5631	6	13	anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
20	17	353	148532	16	22	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
21	16	35	11696	19	26	anticipata					Primaria Statutaria	Settore

DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
22	2	2	1457	2	8	anticipata					Primaria Statutaria	Manutenzione normativa
23	17	18	19180	21	66	altro					Primaria Statutaria	Istituzionale
24	3	3	3352	32	40	anticipata					Concorrente	Manutenzione normativa
25	16	213	86046	13	20	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Mista	Intersettoriale
26	23	36	36678	11	19	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Manutenzione normativa
27	18	69	28960	28	37	anticipata	Parziali	A effetto immediato e differite	a data certa		Concorrente	Settore
28	13	188	96837	19	29	anticipata	Parziali	A effetto immediato e differite	a data certa		Primaria Statutaria	Bilancio
29	18	511	223716	19	29	anticipata	Parziali	A effetto immediato e differite	a data certa e a un certo evento		Primaria Statutaria	Bilancio
30	2	5	2019	19	29	anticipata					Primaria Statutaria	Bilancio
31	25	33	27823	30	36	altro	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Istituzionale

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
1	D	Tutela della salute	Microsezionale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	1		No	0
2	B	Agricoltura e foreste	Settoriale	Mista	No	Sì	1	No			Sì	1
3	C	Multimateria	Generale	Novella	No	No		No			No	0
4	A	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
5	D	Ordinamento della comunicazione	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	1		No	0
6	A	Personale e amministrazione	Microsezionale	Novella	No	No		No			No	0
7	D	Servizi sociali e assistenza	Microsezionale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	1		Sì	1
8	C	Viabilità	Generale	Testo nuovo	Sì	Sì	4	Sì	1		Sì	1
9	A	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Generale	Novella	No	Sì	1	No			No	0
10	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Generale	Testo nuovo	No	No		No			Sì	1
11	A	Organi della regione	Generale	Novella	No	Sì	1	No			No	0
12	B	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	3	No			Sì	4
13	D	Istruzione scolastica e universitaria	Settoriale	Novella	Sì	No		No			Sì	1
14	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	3	No			No	0
15	A	Organi della regione	Generale	Novella	No	Sì	1	No			Sì	1
16	A	Organi della regione	Generale	Novella	No	No		No			No	0
17	A	Enti locali e decentramento	Generale	Mista	No	No		No			No	0
18	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
19	A	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	No		No			No	0
20	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	4	No			No	0
21	B	Agricoltura e foreste	Settoriale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
22	A	Personale e amministrazione	Generale	Novella	No	No		No			No	0
23	A	Organi della regione	Generale	Novella	No	Sì	1	No		Relazione	Sì	1

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
24	C	Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)	Generale	Novella	No	No		No			No	0
25	C	Multimateria	Settoriale	Mista	No	No		No			No	0
26	A	Personale e amministrazione	Settoriale	Mista	No	Sì	1	No			No	0
27	D	Tutela della salute	Settoriale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
28	E	Bilancio	Settoriale	Mista	No	Sì	5	Sì	1		No	0
29	E	Bilancio	Settoriale	Mista	No	Sì	14	Sì	1		No	0
30	E	Bilancio	Generale	Mista	No	No		No			No	0
31	A	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	Sì	No		No			Sì	1

TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2018

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	245	Giunta	10/01/2018			Servizi alle persone e alla comunità	Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale	VI	LR 5/2018
2	246	Giunta	17/01/2018			Ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti	V	LR 4/2018
3	247	Consiglio	17/01/2018	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere dei bambini e degli adolescenti	III	LR 7/2018
4	248	Giunta	01/02/2018			Territorio, ambiente e infrastrutture	Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa	IV	LR 8/2018
5	249	Consiglio	08/02/2018	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Modifica della legge regionale 24 maggio 2004, n.16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)	II	progetto decaduto per fine legislatura
6	250	Consiglio	09/02/2018	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale	VI	LR 13/2018
7	251	Giunta	19/02/2018			Servizi alle persone e alla comunità	Semplificazione in materia di conferenza di servizi e diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)	I	LR 9/2018
8	252	Giunta	21/02/2018			Finanza regionale	Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili	I	LR 14/2018
9	253	Consiglio	23/02/2018	trasversale	trasversale	Territorio, ambiente e infrastrutture	Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità	IV	LR 10/2018
10	254	Giunta	26/02/2018			Multisetto	Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, infrastrutture, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, paesaggio e salute	II	LR 12/2018

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
11	255	Consiglio	23/04/2018	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza di Consiglieri)	V	progetto decaduto per fine legislatura
12	1	Consiglio	24/05/2018	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Norme di modifica della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane)	V	giacente
13	2	Consiglio	14/06/2018	maggioranza	coalizione	Ordinamento istituzionale	Modifiche alle leggi regionali 52/1980, 8/2000, 3/2014, 2/2015	V	LR 16/2018
14	3	Giunta	15/06/2018			Ordinamento istituzionale	Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali	V	LR 17/2018
15	4	Giunta	28/06/2018			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017	I integrata	LR 18/2018
16	5	Giunta	03/07/2018			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	I integrata	LR 20/2018
17	6	Consiglio	09/07/2018	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la promozione della cultura dell'inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione	III	giacente
18	7	Consiglio	12/07/2018	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la progettazione di città verdi, sane e resilienti ai cambiamenti climatici	IV	giacente
19	8	Giunta	13/07/2018			Ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifica alla legge regionale 12/2015	V	LR 19/2018
20	9	Consiglio	20/07/2018	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"	V	LR 23/2018
21	10	Consiglio	30/07/2018	opposizione	coalizione	Ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi	V	in corso di esame

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
							dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)		
22	11	Consiglio	31/08/2018	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la promozione di iniziative e progetti per la prevenzione del fenomeno della solitudine	III	giacente
23	12	Consiglio	04/09/2018	maggioranza	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme di modifica della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 in materia di riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater	IV	LR 24/2018
24	13	Giunta	06/09/2018			Sviluppo economico e attività produttive	Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni	II	LR 21/2018
25	14	Consiglio	11/09/2018	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio	III	in corso di esame
26	15	Consiglio	14/09/2018	opposizione	monogruppo	Finanza regionale	Modifiche alle leggi regionali 21/2007 e 26/2015 in relazione alle misure contributive regionali	I	giacente
27	16	Giunta	19/09/2018			Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)	IV	24/2018
28	17	Consiglio	19/09/2018	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Criteri normativi per l'accreditamento sanitario e socio-sanitario	III	giacente
29	18	Consiglio	26/09/2018	maggioranza	coalizione	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18	I	LR 22/2018
30	19	Consiglio	01/10/2018	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Contributi ai piccoli Comuni per incentivare l'utilizzo dei "Buoni spesa solidali"	II	giacente
31	20	Consiglio	03/10/2018	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale	I	giacente
32	21	Consiglio	04/10/2018	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata	V	giacente

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
33	22	Consiglio	08/10/2018	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia	VI	in corso di esame
34	23	Giunta	10/10/2018			Finanza regionale	Disposizioni finanziarie intersettoriali	I	LR 25/2018
35	24	Giunta	18/10/2018			Ordinamento istituzionale	Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione	I	LR 26/2018
36	25	Consiglio	18/10/2018	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche e integrazioni della legge regionale 6 agosto 2009, n. 14 recante "Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale"	V	giacente
37	26	Consiglio	22/10/2018	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Misure urgenti per il recupero della competitività regionale	IV	in corso di esame
38	27	Giunta	29/10/2018			Servizi alle persone e alla comunità	Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale	III	LR 27/2018
39	28	Consiglio	29/10/2018	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifica alla disciplina delle elezioni comunali di cui alla legge regionale 19/2013	V	giacente
40	29	Consiglio	31/10/2018	maggioranza	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco. Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali)	V	giacente
41	30	Consiglio	06/11/2018	maggioranza	monogruppo	Finanza regionale	Norme in materia di IRAP per le imprese giovanili (Agevolagiovani)	VI	giacente
42	31	Consiglio	13/11/2018	maggioranza	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale)	IV	giacente
43	32	Giunta	13/11/2018			Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione –	V	LR 31/2018

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
							Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)		
44	33	Giunta	16/11/2018			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021	I integrata	LR 28/2018
45	34	Giunta	16/11/2018			Finanza regionale	Legge di stabilità 2019	I integrata	LR 29/2018
46	35	Giunta	16/11/2018			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021	I integrata	LR 30/2018
47	36	Consiglio	10/12/2018	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di assegni vitalizi dei consiglieri e degli assessori regionali, in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri e degli assessori regionali e modifiche alle leggi regionali 38/1995, 13/2003, 18/2011, 27/2012 e 2/2015 in materia di vitalizi	V	giacente

TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

ANNO 2003				2003
Leggi approvate: 10 Leggi impugnate: 2				20%
1	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	
2	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
ANNO 2004				% 2004
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 3				11%
1	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	
2	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
3	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
ANNO 2005				% 2005
Leggi approvate: 33 Leggi impugnate: 7				21%
1	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	
2	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	
3	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	
4	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità	Sent. 0398/2006	

		Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)		
5	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006	
6	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
7	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
ANNO 2006				% 2006
Leggi approvate: 29 Leggi impugnate: 3				
1	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007	10%
2	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007	
3	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 0442/2007	
ANNO 2007				% 2007
Leggi approvate: 32 Leggi impugnate: 2				
1	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	6%
2	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	
ANNO 2008				% 2008
Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2				
1	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	11%
2	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	

ANNO 2009				% 2009
Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 6				
1	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
2	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
3	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
4	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	24%
5	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	
6	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	24%

ANNO 2010				% 2010
Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 6				26%
1	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	
2	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
3	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	
4	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
5	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
6	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Sent. 54/2014	
ANNO 2011				% 2011
Leggi approvate: 19 Leggi impugnate: 5				26%
1	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
2	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	
3	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	
4	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale	Sent. 222/2013	
5	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Sent. 3/2013	26%

ANNO 2012				% 2012
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8				29%
1	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Sent. 197/2015	
2	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	
3	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013	
4	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)	Sent. 2/2015	
5	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013	
6	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013	
7	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014	
8	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	
ANNO 2013				% 2013
Leggi approvate: 24 Leggi impugnate: 1				4%
1	5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	

ANNO 2014				% 2014
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 1				
1	5/14	Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	4%
ANNO 2015				% 2015
Leggi approvate: 35 Leggi impugnate: 2				
1	4/15	Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti"	Sent. 262/2016	6%
2	16/15	Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	Sent. 262/2016	
ANNO 2016				% 2016
Leggi approvate: 26 Leggi impugnate: 4				
1	4/16	Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.	Sent. 98/2017	15%
2	9/16	Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.	Ord. 163/2017	
3	10/16	Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.	Ord. 155/2018	
4	18/16	Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale	Sent. 38/2018	

ANNO 2017				% 2017
Leggi approvate: 48 Leggi impugnate 4				8%
1	10/17	Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006	Sent. 109/2018	
2	31/17	Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Ord. 129/2018	
3	34/17	Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare	Sent. 215/2018	
4	44/17	Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020	Ord. 61/2019	
ANNO 2018				% 2018
Leggi approvate: 31 Leggi impugnate: 3				10%
1	3/18	Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità	Sent. 119/2019	
2	5/18	Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale	Sent. 81/2019	
3	12/18	Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali	Sent. 153/2019	



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2019
Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura della Stamperia del Consiglio regionale
settembre 2019

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it